SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 maggio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 77

COMUNI

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

03A05210

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 9 maggio 2003, n. **105.**

Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ripartire, nel corrente anno, le risorse finanziarie tra le università, destinando i fondi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, al sostegno di servizi agli studenti, al potenziamento della mobilità interuniversitaria degli studenti stessi, alla incentivazione delle iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, nonché all'incremento del numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di consentire agli enti di ricerca ed alle università di assumere personale a tempo determinato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, senza ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato;

Ritenuta infine, la straordinaria necessità ed urgenza di indire una sessione straordinaria di esame di Stato per l'anno 2003, al fine di consentire a coloro che abbiano conseguito la laurea in farmacia, a compimento di un percorso formativo quadriennale, iniziato anteriormente al 1° novembre 1993, di concludere la formazione anteriormente al 1° novembre 2003, come previsto dall'articolo 12 della direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilità

1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare la mobilità internazionale degli studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, assume la denominazione di «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti» e, per l'anno 2003, è ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme restando le finalità di cui all'articolo 4, comma 4-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268:

a) sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, anche nell'ambito del programma di mobilità dell'Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione di borse di studio integrative;

b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;

c) promozione, in determinate aree scientifico-disciplinari, di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali ed internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche del Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

d) finanziamento di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.

2. Per i fini di cui al comma 1, lettera *c)*, viene riservata anche una quota percentuale delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

3. Agli assegni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché quelle dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, ed in materia previdenziale quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

4. Le eventuali economie di spesa accertate dalle università in sede di approvazione del conto consuntivo 2002, derivanti dalle risorse acquisite per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori per gli anni 1999, 2000 e 2001, nonché quelle già assegnate per le stesse finalità per l'anno 2002 e non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono utilizzate per assicurare un adeguato livello di servizi agli studenti.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

Disposizioni per il funzionamento delle università e degli enti di ricerca

1. Il quarto periodo del comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso.

2. Dopo il comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è inserito il seguente:

«13-*bis*. Per l'anno 2003, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni di personale a tempo determinato, i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie ed internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da contratti con le imprese; per le medesime istituzioni sono altresì consentite assunzioni di personale a tempo determinato per l'attuazione di progetti di ricerca, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università.».

Art. 3.

Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è indetta, per l'anno 2003, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo quadriennale, i quali abbiano iniziato la loro formazione anteriormente al 1° novembre 1993. I relativi oneri finanziari sono posti a carico delle università nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Art 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

03G0127

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 marzo 2003, n. **106.**

Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 e in particolare l'articolo 3 in base al quale, tra l'altro, il Ministero per le politiche agricole assume la denominazione di Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 450 del 28 marzo 2000 concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto l'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo n. 155: «Riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo Forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78»;

Visto l'articolo 18, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 4, dell'articolo 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante l'attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili;

Visti i verbali degli accordi raggiunti in data 15 ottobre 2002 e in data 18 febbraio 2003 in sede di contrattazione decentrata con i quali sono stati stabilite le modalità ed i criteri di ripartizione del predetto incentivo economico;

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 gennaio 2003;

Vista la comunicazione effettuata con nota n. 4566 in data 13 marzo 2003 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La somma di cui al comma 1, dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, è ripartita dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, previa individuazione, in sede di contrattazione decentrata, delle percentuali definitive, nel rispetto dei limiti stabiliti dal presente regolamento, tenuto conto delle responsabilità delle singole figure professionali e del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto.

2. Il personale destinatario della somma di cui al comma 1 è individuato, in base all'articolo 13, comma 4, punto 1) della legge 17 maggio 1999, n. 144, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La somma di cui al comma 1 è calcolata sommando le aliquote di cui ai seguenti punti *a)* e *b)*:

a) aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera, determinata come di seguito:

1) 0,75% per progetti di importo fino a euro 150.000;

2) 0,70% per progetti di importo compreso tra euro 150.000 e euro 750.000;

3) 0,65% per progetti di importo compreso tra euro 750.000 e euro 5.000.000;

4) 0,60% per progetti di importo compreso tra euro 5.000.000 e euro 25.000.000;

5) 0,50% per progetti di importo superiore a euro 25.000.000;

b) aliquota percentuale relativa alla complessità dell'opera determinata come di seguito:

1) 0,75% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni;

2) 0,65% per progetti di manutenzione straordinaria, restauri e risanamento conservativo;

3) 0,50% per progetti di manutenzione ordinaria.

3. Allorquando il progetto è costituito da più sottoprogetti specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali, le aliquote percentuali di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* saranno riferite all'importo del sottoprogetto o dello stralcio funzionale, fermo restando che gli incentivi saranno erogati in relazione alle parti del progetto effettivamente realizzate .

Art. 2.

1. La somma, determinata con i criteri di cui al precedente articolo 1, è ripartita tra il personale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 in base alle seguenti percentuali:

a) responsabile unico del procedimento e collaboratori: dal 5 al 10%;

b) incaricati della redazione del progetto e collaboratori:

1) progettazione preliminare: dal 5 al 10%;

2) progettazione definitiva : dal 5 al 30%;

3) progettazione esecutiva: dal 5 al 28%;

c) incaricato del coordinamento in fase di progettazione e della redazione del piano di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni e collaboratori: dal 5 al 10%;

d) l'aliquota di cui alla precedente lettera *c)* è addizionata a quella di cui alla lettera *b)*, in ragione del 50% agli incaricati del progetto definitivo e collaboratori e del 50% agli incaricati del progetto esecutivo e collaboratori, qualora il piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni, venga sostituito ai sensi dell'articolo 31, comma 1-*bis*, lettera *b)* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;

e) coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni e collaboratori: dal 5 al 12%;

f) l'aliquota di cui alla precedente lettera *e)* è addizionata a quella di cui alla successiva lettera *g)*, qualora non sia necessaria la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni.

g) incaricati della direzione dei lavori e collaboratori: dal 5 al 28%;

h) incaricati del collaudo, anche in corso d'opera, e collaboratori: dal 5 al 13 %;

i) altri collaboratori che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati: dal 5 al 10%.

2. Per l'attribuzione del compenso agli incaricati di cui al precedente comma 1, lettera *b)*, che intervengono nella redazione del progetto in fasi o parti dello stesso, si fa riferimento all'importo delle opere progettate da tali incaricati, riconoscendo a questi la percentuale riferita a tale importo.

3. L'aliquota di cui al precedente comma 1, lettera *h)* è addizionata a quella di cui al punto *g)* del medesimo comma, nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito con quello di regolare esecuzione.

4. Gli importi derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1 e del presente articolo e spettanti al personale di cui al precedente comma 1, lettere da *a)* ad *h)* sono ripartiti tra responsabile unico del procedimento, progettista, coordinatori per la sicurezza, direttore lavori, collaudatore e i rispettivi collaboratori, ove presenti, attribuendo ai predetti collaboratori una quota parte non superiore al 30% degli importi stessi.

5. Le quote corrispondenti a prestazioni che sono svolte da personale esterno all'organico dell'amministrazione costituiscono economie.

6. La liquidazione degli incentivi per la progettazione è effettuata ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione o degli atti di collaudo.

Art. 3.

1. L'incentivo per gli incaricati della progettazione e loro collaboratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, non è conferito quando nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto, ai fini della realizzazione ed ultimazione dell'intervento, varianti in corso d'opera per il manifestarsi di errori o di omissioni nel progetto esecutivo, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera *d)*, e comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, previa comunicazione agli interessati ai fini del contraddittorio.

Art. 4.

1. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di eventuali atti di pianificazione comunque denominati è ripartito tra i dipendenti che lo hanno redatto, con le modalità e i criteri previsti nel presente regolamento.

Art. 5.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la determinazione degli incentivi relativi alle attività svolte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 17 maggio 1999, n. 144, con riferimento a tutti i lavori il cui collaudo o certificato di regolare esecuzione risulti approvato dopo la suddetta data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 marzo 2003

Il Ministro: ALEMANNO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 322

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), come modificato dal comma 4 dell'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144:

«1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.».

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni».

— L'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» reca la nuova denominazione del «Ministero delle politiche agricole e forestali.

— L'art. 7, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155: «Riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo Forestale dello Stato, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78» è il seguente:

«3. La individuazione dell'unità dirigenziale di livello generale del Corpo Forestale dello Stato, che presiede anche all'amministrazione del relativo personale, e, nell'ambito della stessa, quella degli uffici di livello dirigenziale non generale centrali e periferici, nonché la definizione dei relativi compiti e funzioni sono stabiliti per la prima con regolamento e per le altre con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, rispettivamente lettera *b)* e lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni e i compiti attuali restano attribuiti alla responsabilità degli uffici di livello dirigenziale già operanti per il Corpo Forestale dello Stato».

— Per il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 4 dell'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi in nota al titolo.

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Si riporta il testo del comma 25, dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127: (Snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):

«25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:

a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione, di testi unici;

b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

c) sugli schemi generali di contratti-tipo accordi e convenzioni predisposti da uno o più Ministri».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è riportato nella nota al titolo.

— L'art. 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) sostituisce i commi 1, 1-*bis* e 2 all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 3, comma 4 e 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili):

«Art 3 *(Obblighi del committente o del responsabile dei lavori). — (Omissis).*

4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10.».

«Art. 12 *(Piano di sicurezza e di coordinamento).* — 1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:

a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;

c) servizi igienico-assistenziali;

d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area dei cantieri di linee aeree e condutture sotterranee;

e) viabilità principale di cantiere;

f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

g) impianti, di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;

i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;

l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;

m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria;

n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;

p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;

q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14;

r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera *c)*;

s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;

t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.

3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.

4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

5. L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.».

— Si trascrive il testo dell'art. 31, comma 1-*bis*, lettera *b)* della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109:

«1-*bis.* Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 25, commi 1, lettera *d)* e 4, della citata legge 11 febbraio 1004, n. 109:

— Art. 25 *(Varianti in corso d'opera).* — 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) - c) (Omissis).

d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

(Omissis).

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera *d)*, eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.»

Nota all'art. 5:

— Per la legge 17 maggio 1999, n. 144, si veda nelle note all'art. 1.

03G0129

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 aprile 2003.

Ripartizione per l'anno 2003 del finanziamento di € 313.418.392,58 previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di agricoltura e pesca dal decreto legislativo 4 giugno 1977, n. 143.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 143/1997, il quale ha previsto che alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni a seguito del conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 59 del 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2001, concernente «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del predetto decreto con il quale viene disposto che, ai fini dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative già conferite alle stesse dal decreto legislativo n. 143 del 1997, è trasferito alle medesime, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'importo complessivo di L. 638.668.502.000 (pari ad € 329.844.754,09), comprensivo delle risorse finanziarie per le spese di funzionamento, pari a L. 31.805.871.000 (corrispondenti ad € 16.426.361,51);

Visto il successivo art. 6, il quale dispone che le risorse finanziarie come sopra individuate sono iscritte in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze), per essere ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze) sulla base di criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che per l'attuazione della predetta disposizione, il Ministero delle politiche agricole e forestali, con nota n. 30431 del 17 gennaio 2003, ha proposto all'approvazione della Conferenza Stato-regioni il riparto delle risorse sopra richiamate, peraltro limitatamente all'importo di € 313.418.392,58;

Considerato che la Conferenza Stato-regioni, ai sensi di quanto previsto dal predetto art. 6 del già citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001, ha espresso parere favorevole sull'assegnazione alle regioni del ridotto importo di € 313.418.392,58 nei termini proposti dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerato che le risorse finanziarie da assegnare alle regioni per l'anno 2003 per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di agricoltura e pesca risultano iscritte sul cap. 7547 (u.p.b. 4.2.3.19) dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 2003;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al riparto dell'importo complessivo di € 313.418.392,58 tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto indicato nell'allegato prospetto *A)*, in relazione al finanziamento (escluse le spese di funziona-

mento) delle funzioni conferite in materia di agricoltura e pesca ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Decreta:

Il finanziamento di € 313.418.392,58, da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 2003 per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di agricoltura e pesca ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, è ripartito tra le stesse secondo quanto indicato nell'allegato prospetto *A)*.

Roma, 18 aprile 2003

Il Ministro: TREMONTI

PROSPETTO *A)*

RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER L'ANNO 2003 PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PESCA

(D.L.vo n. 143/'97 - DPCM 11 maggio 2001)

(importi in euro)

REGIONI	MIGLIORAMENTO GENETICO	ALTRE ATTIVITA'	FENOMENO SUBSIDENZA (legge 845/80)	TOTALE RIPARTITO
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1+2+3)
PIEMONTE	5.390.715,28	16.777.517,37	-	22.168.232,65
VALLE D'AOSTA	878.389,84	846.128,40	-	1.724.518,24
LOMBARDIA	16.084.034,32	20.403.781,94	-	36.487.816,26
PROV. AUT. BOLZANO	1.072.549,45	3.408.688,69	-	4.481.238,14
PROV. AUT. TRENTO	932.927,63	2.417.509,71	-	3.350.437,34
VENETO	5.061.864,34	19.364.252,76	2.602.940,00	27.029.057,10
FRIULI VENEZIA-GIULIA	1.747.056,34	4.714.143,93	-	6.461.200,27
LIGURIA	623.845,18	3.166.937,72	-	3.790.782,90
EMILIA ROMAGNA	8.525.956,24	20.065.330,58	3.594.540,00	32.185.826,82
TOSCANA	1.987.101,74	11.821.622,47	-	13.808.724,21
UMBRIA	777.309,76	5.028.420,19	-	5.805.729,95
MARCHE	1.343.271,74	8.050.307,33	-	9.393.579,07
LAZIO	2.863.128,15	13.755.630,24	-	16.618.758,39
ABRUZZO	1.912.892,16	8.316.233,40	-	10.229.125,56
MOLISE	736.135,03	3.239.463,00	-	3.975.598,03
CAMPANIA	1.685.539,58	16.269.840,34	-	17.955.379,92
PUGLIA	2.311.075,54	25.456.377,23	-	27.767.452,77
BASILICATA	1.280.810,00	7.204.178,93	-	8.484.988,93
CALABRIA	1.182.919,98	11.966.673,06	-	13.149.593,04
SICILIA	5.004.149,09	26.544.256,59	-	31.548.405,68
SARDEGNA	4.068.270,37	12.933.676,94	-	17.001.947,31
TOTALE	**65.469.941,76**	**241.750.970,82**	**6.197.480,00**	**313.418.392,58**

03A06071

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 aprile 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Euclorina».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il DD. 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 2001, n. 99, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta il 12 marzo 2003, della ditta Bracco S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata - il DD. 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

EUCLORINA:

«1% soluzione cutanea disinfettante» 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 032056 044;

«2,5% soluzione cutanea disinfettante» 1 flacone da 500 ml con misurino dosatore - A.I.C. 032056 071;

ditta Bracco S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 28 aprile 2003

Il dirigente: GUARINO

03A05966

DECRETO 28 aprile 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nodia».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il DD. 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 2001, n. 99, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta il 12 marzo 2003, della ditta Laboratori Guidotti S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata - il DD. 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

NODIA:

«3 g polvere per sospensione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 033398 013;

«3 g polvere per sospensione orale» 10 bustine - A.I.C. n. 033398 025;

«3 g polvere per sospensione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 033398 037;

ditta Laboratori Guidotti S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 28 aprile 2003

Il dirigente: GUARINO

03A05967

DECRETO 28 aprile 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il DD. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 2000, n. 181, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta il 10 marzo 2003, della ditta Hexan S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata - il DD. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ATENOLOLO:

«50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse - A.I.C. n. 029486 014;

ditta Hexan S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 28 aprile 2003

Il dirigente: GUARINO

03A05968

DECRETO 28 aprile 2003.

Revoca dei decreti di sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eparven».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2,

del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il DD. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 116 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 2002, n. 129, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta il 19 marzo 2003, della ditta Pantafarm S.r.l., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata - il DD. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

EPARVEN:

«5000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale - A.I.C. n. 033374 012;

«12500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale - A.I.C. n. 033374 024;

«5000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite - A.I.C. n. 033374 036;

«20000 U.I./4 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite - A.I.C. n. 033374 051;

ditta Pantafarm S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 28 aprile 2003

Il dirigente: GUARINO

03A05969

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 8 maggio 2003.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Nettuno».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992 n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina per il procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista le legge 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto dirigenziale 22 novembre 1995 con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica «Nettuno» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1995;

Visto il decreto dirigenziale 22 gennaio 1998 contente disposizioni interative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e nelle province autonome del territorio nazionale;

Vista la domanda presentata dalla Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Roma in data 22 gennaio 2003, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Nettuno»;

Visti il parere favorevole del «Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini» sulla predetta istanza e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Nettuno» formulati dal Comitato stesso e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2003;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Nettuno» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso al riguardo dal sopracitato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Nettuno» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Nettuno» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.

La indicazione geografica tipica «Nettuno» riconosciuta con decreto dirigenziale 22 novembre 1995, deve intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2003, i vini con la denominazione di origine controllata «Nettuno», sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, entro sessanta giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve.

Art. 3.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2003, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Lazio, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Nettuno» possono essere iscritti all'albo dei vigneti per un periodo massimo di tre anni a partire dalla vendemmia 2003, anche le superfici vitate nel cui ambito sono presenti viti di vitigni diverse da quelle indicate nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione purché la presenza, in detti vigneti, di viti diverse da quelle previste dal suddetto art. 2, non risulti essere superiore al 20% del totale della base ampelografica medesima, in conformità delle attuali disposizioni normative U.E.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici di idoneità.

I vigneti di cui al comma precedente che a seguito dell'effettuazione degli accertamenti tecnici, non risultino conformi all'unito disciplinare di produzione, sono cancellati d'ufficio dal relativo albo.

Art. 5.

I vini ad indicazione geografica tipica «Nettuno» che alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 (cinque) litri, usufruiscono, dalla predetta data, di un periodo di smaltimento:

di dodici mesi, per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi, per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi, per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze del prodotto, confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla Camera di commercio competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la scritta «vendita autorizzata fino ad esaurimento» o, in alternativa, su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2002 o di anni precedenti, purché documentabile.

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma del presente articolo, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate alla Camera di commercio competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, recante l'indicazione degli estremi della denuncia medesima.

Art. 6.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Nettuno» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Nettuno»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Nettuno è riservata ai vini:

«Nettuno» bianco nelle tipologie secco e frizzante;

«Nettuno» bianco Bellone localmente noto come Cacchione nelle tipologie secco e frizzante;

«Nettuno» rosso nella tipologia secco;

«Nettuno» rosato nelle tipologie secco e frizzante;

«Nettuno» novello;

che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Nettuno», devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione:

«Nettuno bianco»:

Bellone, localmente noto come Cacchione, dal 30% e al 70%;

Trebbiano Toscano, dal 30% al 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, fra quelli idonei alla coltivazione per la provincia di Roma, in misura non superiore al 20%.

La denominazione di origine controllata «Nettuno», con la specificazione del vitigno «Bellone» o «Cacchione», è riservata alla tipologia bianco prodotta con uve provenienti almeno per l'85% dallo stesso vitigno e, per il restante 15%, a quelli idonei alla coltivazione per la provincia di Roma.

«Nettuno» rosso e «Nettuno» novello:

Merlot, dal 30% al 50%;

Sangiovese, dal 30% al 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la provincia di Roma, in misura non superiore al 20%.

«Nettuno» rosato:

Sangiovese e Trebbiano Toscano nella misura minima del 40% e ciascuno.

Possono altresì concorrere altri vitigni, idonei alla coltivazione per la provincia di Roma, fino a un massimo del 20%;

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Nettuno» devono essere prodotte nei territori amministrativi dei comuni di Nettuno ed Anzio in provincia di Roma.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati a produrre vini a denominazione d'origine controllata «Nettuno» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità. Sono da considerare idonei al riconoscimento i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È ammessa l'irrigazione di soccorso.

Nei nuovi impianti e reimpianti, in coltura specializzata, effettuati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno, essere favoriti i vitigni miglioratori che costituiscono la piattaforma ampelografica ed avere una densità di almeno 2.500 ceppi per ettaro.

La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere i seguenti:

Tipologia	ProduzioneUva Tonn./Ha	Titolo alcol. Vol. naturale minimo % vol
Nettuno bianco	14	10.0
Nettuno bianco Bellone localmente noto come Cacchione	13	10.0
Nettuno rosso	13	11.0
Nettuno rosato	14	10.0
Nettuno novello	13	10.0

Nei vigneti a coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alla superficie effettivamente coperta dalle viti.

Nelle annate particolarmente favorevoli i quantitativi di uve ottenute e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Nettuno» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%. non hanno diritto alla denominazione d'origine controllata. Qualora sia superato il limite del 20%. l'intera partita, cui si riferisce il supero, decade dal diritto alla denominazione d'origine controllata e può essere destinata ad I.G.T.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali, su conforme parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate in stabilimenti siti nei territori amministrativi della provincia di Roma a condizione che le ditte interessate, previa richiesta specifica delle medesime, dimostrino di aver vinificato nelle vendemmie precedenti a quella di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, vini delle tipologie qui regolamentate.

Nella vinificazione dei vini a denominazione d'origine controllata «Nettuno» sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro specifiche caratteristiche. È consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali.

La resa dell'uva in vino pronto per il consumo diretto, per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Nettuno» non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata e può essere destinata ad I.G.T.

Art. 6.

I vini a denominazione d'origine controllata «Nettuno» all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

«Nettuno» bianco:

Colore: paglierino più o meno intenso;

Odore: fruttato caratteristico, delicato gradevole;

Sapore: fresco, armonico, secco;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol

Acidità totale minima: 5.00 g/l

Estratto non riduttore minimo: 15.00 g/l

È prevista la tipologia frizzante.

«Nettuno» bianco Bellone o localmente noto come Cacchione:

Colore: paglierino con riflessi giallognoli;

Odore: vinoso caratteristico, delicato;

Sapore: fresco, armonico, secco;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.50 % vol

Acidità totale minima: 5.00g/l

Estratto non riduttore minimo: 16.00 g/l

È prevista la tipologia frizzante.

«Nettuno» rosato:

Colore: rosa più o meno intenso, talvolta con tonalità rubino;

Odore: delicato, fruttato, vinoso;

Sapore: fresco, armonico, secco;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.50% vol

Acidità totale minima: 5.00 g/l

Estratto non riduttore minimo: 16.00g/l

È prevista la tipologia frizzante.

«Nettuno» rosso:

Colore: rosso rubino intenso;

Odore: vinoso caratteristico, accentuato molto persistente;

Sapore: armonico, pieno, gradevole, secco;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol

Acidità totale minima: 5.00 g/l

Estratto non riduttore minimo: 20.00 g/l

«Nettuno» novello:

Colore: rosso rubino più o meno intenso;

Odore: fruttato persistente;

Sapore: fresco, armonico, vivace per fragranza;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.50% vol

Acidità totale minima: 5.00 g/l

Estratto non riduttore minimo: 18.00 g/l

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, nel sapore dei vini di cui sopra, ad esclusione del novello, si potrà rilevare sentore di legno.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

È consentito l'uso in etichetta di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non aventi significati laudativi e atti a non trarre in inganno il consumatore.

Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone o località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata « Nettuno» può essere utilizzata la menzione « vigna a condizione che la stessa sia seguita dal relativo toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione. seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.

Art. 8.

L'abbigliamento delle bottiglie deve essere quello d'uso tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di qualità

I vini designati con la menzione «vigna» devono essere immessi al consumo solo in recipienti di capacità non superiore a litri 0.75.

I vini a denominazione di origine controllata «Nettuno» possono essere confezionati in recipienti di capacità uguale od inferiore a litri 5, devono inoltre essere immessi al consumo in recipienti di vetro e con tappatura corrispondenti ai tipi previsti dalle norme Nazionali e Comunitarie.

Per i recipienti di capacità non superiore a 0.375 litri può essere utilizzata la tappatura a vite.

03A06075

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 aprile 2003.

Trasporto marittimo di merci pericolose allo stato liquido o allo stato di gas liquefatti poste in contenitori cisterna e veicoli cisterna stradali o ferroviari.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84: «Riordino della legislazione in materia portuale» così come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione, al Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 5 luglio 1962;

Visto il decreto Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e, in particolare, l'art. 8 relativo alle attribuzioni del comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Viste le «Norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti» contenute nella circolare n. 310474/MP datata 1º agosto 1974, come modificate;

Viste le «Norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti» contenute nella circolare n. 310476/MP datata 1° agosto 1974, come modificate;

Vista la convenzione internazionale per la salvaguardia della Vita Umana in Mare 1974 (SOLAS), ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313 e successivi emendamenti entrati in vigore con procedura automatica ai sensi dell'art. 8 della convenzione stessa;

Tenuto conto che le norme di cui al cap. VII della citata convenzione del 1974, come emendata, fanno rinvio, per gli aspetti tecnici, alle disposizioni contenute nel codice internazionale marittimo delle merci pericolose (I.M.D.G. Code), adottato dall'organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, come emendato e, da ultimo, con risoluzione MSC 122 (75);

Considerata l'esigenza di uniformità di disciplina del trasporto marittimo nazionale ed internazionale, sia per motivi di sicurezza che per motivi economico - commerciali;

Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente, in attesa di un completo recepimento nella normativa nazionale delle disposizioni contenute nel citato codice internazionale marittimo sulle merci pericolose (I.M.D.G. Code), consentire il trasporto marittimo di merci pericolose in contenitori cisterna e veicoli cisterna stradali o ferroviari anche secondo quanto disposto da tali disposizioni internazionali;

Decreta:

Art. 1.

Sulle navi da carico e da passeggeri, nazionali e straniere, in alternativa a quanto prescritto nella normativa nazionale in premessa, è ammesso l'imbarco, il trasporto, lo sbarco e il trasbordo di contenitori cisterna e veicoli cisterna stradali o ferroviari rispondenti alla normativa dell'I.M.D.G. Code, contenenti le merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti elencate nel predetto codice o classificate ai sensi dello stesso.

Art. 2.

Sulle navi da carico e da passeggeri, nazionali e straniere, in alternativa a quanto prescritto nella normativa nazionale in premessa, lo stivaggio e la segregazione dei contenitori cisterna e dei veicoli cisterna stradali e ferroviari sopracitati può avvenire in conformità alla normativa dell'I.M.D.G. Code.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2003

Il comandante generale: SICUREZZA

03A05987

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 4 aprile 2003.

Partecipazione azionaria della Simest, per conto del Ministero delle attività produttive, in imprese costituite o da costituirsi in Paesi del Bacino del Mediterraneo.

IL VICE MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed, in particolare, l'art. 12, secondo il quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «disposizioni in materia di commercio estero» ed in particolare l'art. 25 dello stesso a norma del quale dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo viene attribuita alla Simest S.p.a.;

Visto l'art. 20 dello stesso decreto legislativo n. 143/1998 che introduce modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di promozione della partecipazione della Simest S.p.a. a società ed imprese all'estero;

Vista la delibera del CIPE n. 14 del 15 febbraio 2000 concernente il riparto, per il 2000-2002, delle risorse per le aree depresse del territorio nazionale con la quale sono stati assegnati al Ministero del commercio con l'estero 50 miliardi di lire (euro 25.822.844.96) da destinare alla realizzazione di progetti per l'internazionalizzazione delle PMI nell'ambito delle predette aree;

Visto il decreto ministeriale n. 67226/2000 con cui è stato istituito nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 2000, nell'ambito dell'unità previsionale 5.2.1.4. «aree depresse» del centro di responsabilità «Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività produttive» il capitolo n. 7460 «somme da erogare per la realizzazione di progetti destinati all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese delle aree depresse del territorio nazionale» con uno stanziamento in termini di competenza e di cassa pari a 25 miliardi di lire (euro 12.911.422,48);

Visto l'art. 8, comma 1, lettera *c),* della legge 28 luglio 1999, n. 266, il quale prevede che nel triennio 1999-2001 le giacenze sul Fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge n. 49/1987 vengano impiegate dal Ministero del commercio con l'estero per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo nel quadro degli interventi disciplinati del decreto legislativo n. 143/1998 summenzionato;

Vista la stessa delibera n. 20/2002 che ha previsto la possibilità per questo Ministero di destinare al finanziamento delle predette operazioni di venture capital nei Paesi del Mediterraneo da parte di imprese italiane, l'ulteriore importo di € 10.329.137,98, già stanziato nel proprio stato di previsione per l'anno finanziario 2001, in applicazione dell'art. 8, comma 1, lettera *c)* della legge n. 266/1999;

Tenuto conto che la riduzione del 20% decisa dal Ministero dell'economia e delle finanze sui residui di stanziamento al 31 dicembre 2001 è stata effettuata in sede di chiusura di esercizio 2001;

Visto il decreto direttoriale del Ministero delle attività produttive in data 22 agosto 2002, concernente «Partecipazione azionaria della Simest, per conto del Ministero delle attività produttive, in imprese costituite o da costituire in Paesi del Bacino del Mediterraneo;

Considerato che con il suddetto decreto direttoriale, per dare attuazione all'indicazione del CIPE di destinare le risorse ad operazioni di venture capital, era stato affermato il principio che tali operazioni devono essere articolate in maniera tale da rendere possibile lo smobilizzo a distanza di tempo delle quote sociali acquisite per utilizzare quanto recuperato in operazioni della stessa specie, così da rendere disponibili nuove risorse e dar vita ad un fondo rotativo, e ritenuto quel principio tuttora valido;

Visto l'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per effetto della quale il Ministero delle attività produttive è autorizzato a costituire, ai sensi e per le finalità di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, fondi rotative per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE, anche per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del Mediterraneo;

Decreta:

Art. 1.

1. La somma di € 34.139.350,40, di cui alle delibere del CIPE richiamate nelle premesse, costituisce il fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del Mediterraneo.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 aprile 2003

Il Vice Ministro: URSO

03A06049

DECRETO 4 aprile 2003.

Costituzione di un fondo rotativo per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia.

IL VICE MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 8 della legge 28 luglio 1999, n. 266, recante «Utilizzo nel triennio 1999-2001 delle giacenze sul fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49» ed in particolare il comma 1, lettera *e)*;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale n. 34786 del 3 maggio 2000 con il quale è stato istituito nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero il capitolo destinato a recepire le somme stanziate a sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo;

Vista la delibera n. 149 adottata dalla V Commissione permanente del CIPE il 21 dicembre 2000, recante «Utilizzo dello stanziamento di 20 miliardi di cui alla legge n. 266/1999 per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica Federale di Jugoslavia;

Vista la delibera n. 127 del 19 dicembre 2002 con cui il CIPE, a modifica di quanto stabilito nella predetta delibera n. 149/2000 ha esteso all'Albania, alla Bosnia ed alla Macedonia l'utilizzo dello stanziamento sopra citato;

Considerato che già con il decreto direttoriale del Ministero del commercio con l'estero del 31 gennaio 2001 era stato affermato il principio che le operazioni di venture capital devono essere articolate in maniera tale da rendere possibile lo smobilizzo a distanza di tempo delle quote sociali acquisite per utilizzare quanto recuperato in operazioni della stessa specie, così da rendere disponibili nuove risorse e dar vita ad un fondo rotativo, e ritenuto quel principio tuttora valido;

Visto l'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per effetto della quale il Ministero delle attività produttive è autorizzato a costituire, ai sensi e per le finalità di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE, in particolare, per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nella Repubblica Federale di Jugoslavia e, in generale, per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;

Decreta:

Art. 1.

1. La somma di lire 20 miliardi, pari ad € 10.329.137,98, di cui al decreto ministeriale n. 34786 ed alle delibere del CIPE richiamati nelle premesse, costituisce il fondo rotativo per il sostegno agli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica Federale di Jugoslavia (ora Serbia e Montenegro), in Albania, nella Bosnia e nella Macedonia (Fyrom).

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 aprile 2003

Il Vice Ministro: URSO

03A06050

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 6 maggio 2003.

Determinazione e ripartizione tra le regioni e le province autonome dei contributi da erogare alle emittenti locali, in attuazione dell'art. 4, comma 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, alla determinazione per l'anno 2003 della misura del rimborso per ciascun messaggio autogestito a titolo gratuito per le emittenti radiofoniche e televisive locali, nonché alla ripartizione, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della somma stanziata per l'anno 2003 ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale;

Considerato che il documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2003-2006, approvato dal Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati rispettivamente il 24 e il 25 luglio 2002, stabilisce per l'anno 2003 un tasso di inflazione programmata pari all'1,4%;

Decreta:

Art. 1.

1. Il rimborso per ciascun messaggio autogestito per l'anno 2003 è determinato per le emittenti radiofoniche in € 7,50 e per le emittenti televisive in € 22,50 indipendentemente dalla durata del messaggio.

2. Della somma di € 5.329.138,00 stanziata per l'anno 2003 ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie, € 1.776.379,33 sono riservati alle emittenti radiofoniche locali e € 3.552.758,67 alle emittenti televisive locali;

3. Tenuto conto del numero dei cittadini iscritti nelle rispettive liste elettorali alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sono attribuite le seguenti somme:

Regione	Quota radio (euro)	Quota TV (euro)	Totale
Abruzzo	42.144,75	84.289,51	126.434,26
Basilicata	19.293,96	38.587,91	57.881,87
Bolzano prov. aut.	13.686,88	27.373,76	41.060,64
Calabria	64.144,89	128.289,77	192.434,66
Campania	172.415,53	344.831,06	517.246,59
Emilia Romagna	123.267,10	246.534,21	369.801,31
Friuli-Venezia Giulia	38.956,49	77.912,99	116.869,48
Lazio	161.887,22	323.774,45	485.661,67
Liguria	50.777,11	101.554,23	152.331,34
Lombardia	273.047,27	546.094,54	819.141,81
Marche	45.468,40	90.936,80	136.405,21
Molise	11.495,96	22.991,92	34.487,88
Piemonte	131.344,49	262.688,98	394.033,48
Puglia	125.050,01	250.100,02	375.150,03
Sardegna	51.666,11	103.332,22	154.998,33
Sicilia	160.894,12	321.788,25	482.682,37
Toscana	108.592,39	217.184,78	325.777,17
Trento prov. aut.	14.401,87	28.803,75	43.205,62
Umbria	25.627,30	51.254,61	76.881,91
Valle d'Aosta	3.683,33	7.366,67	11.050,00
Veneto	138.534,13	277.068,26	415.602,39
TOTALE. . .	1.776.379,33	3.552.758,67	5.329.138,00

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2003

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2003
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Comunicazioni, foglio n. 385

03A06106

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2002.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il consorzio Costa D'oro. (Deliberazione n. 135/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/107 del 7 aprile 1998) in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Vista la nota della Commissione europea 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte riguardante le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, 3, a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il Testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di, cui alla citata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 febbraio 2001 e successive modifiche, sulle ulteriori attività ammissibili di cui al punto 7 del citato Testo unico e sulle priorità regionali di cui all'art. 6-*bis* del citato decreto ministeriale n. 527/1995;

Vista la circolare esplicativa n. 900516 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 dicembre 2000 concernente le sopra indicate modalità e procedure nel «settore turistico alberghiero» nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della propria delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della propria delibera dell'11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Viste le proprie delibere 1° febbraio 2001, n. 20 (*Gazzetta Ufficiale* n. 126/2001) e 8 marzo 2001, n. 40 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158/2001) con le quali sono stati revocati i finanziamenti relativi ai contratti di programma in essere con la Piaggio Veicoli Europei S.p.a e la Texas Instruments Italia S.p.a., pari complessivamente a 388.704 migliaia di euro (23.776 migliaia di euro più 364.928 migliaia di euro);

Vista la propria delibera 3 maggio 2001, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186/2001), con la quale è stato approvato in via programmatica, a valere sulle risorse sopra citate, il finanziamento pari a 51.813 migliaia di euro per gli investimenti relativi al contratto di programma Consorzio Costa d'Oro, prevedendo che l'assegnazione definitiva fosse effettuata non appena puntualmente definite le risultanze istruttorie;

Vista la nota n. 0017617 del 26 aprile 2001 con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo Comitato la proposta di stipula del contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal Consorzio Costa d'Oro per la realizzazione, nei comuni di Policoro, Pisticci, Scanzano Jonico e Nova Siri, tutti in provincia di Matera, di iniziative nel settore turistico, area ricadente nell'Obiettivo 1;

Vista la nota n. 900499 del 10 dicembre 2002 con la quale il Ministero delle attività produttive comunica la conclusione dell'istruttoria relativa al contratto di programma Consorzio Costa d'Oro che, nella versione aggiornata, prevede investimenti complessivi per 92.672.900 euro, un onere a carico della finanza pubblica pari a 51.721.280 euro e un'occupazione aggiuntiva pari a 191 U.L.A. (unità di lavoro annue), chiedendo l'assegnazione definitiva delle risorse;

Tenuto conto che, in considerazione della particolare tipologia di beni agevolabili e delle modalità d'uso previste, il Ministero delle attività produttive propone che le strutture ammesse ad agevolazione siano vincolate all'uso previsto per 10 anni, pena la revoca e restituzione delle somme erogate;

Considerato che gli investimenti proposti consentiranno positive ricadute sia sui livelli occupazionali che sul reddito dell'area interessata;

Ritenuto di assicurare la copertura degli oneri a carico dello Stato, che ammontano a 51.721.280 euro a valere sulle disponibilità derivanti dalle sopra citate economie;

Tenuto conto che, con verbale in data 25 ottobre 2001, sono state definite le modalità di trasferimento delle attività in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive;

Vista la proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, entro 4 mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione, con il Consorzio Costa d'Oro, il contratto di programma per l'attuazione di un articolato piano di investimenti nel settore turistico da realizzarsi nella provincia di Matera (comuni di Policoro, Pisticci, Scanzano Jonico e Nova Siri), area ricompresa nell'Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87, 3, a) del Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1 Gli investimenti ammessi, pari a 92.672.900 euro prevedono 8 iniziative imprenditoriali realizzate dalle tre società del Consorzio Costa D'oro, come specificato nell'allegata tabella 1 che fa parte integrante della presente delibera.

1.2 Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa, sono calcolate nella percentuale indicata nella tabella 1, a fianco di ciascun intervento e comunque nei limiti di quanto previsto dalla decisione comunitaria citata (35% di E.S.N. oltre al 15% espresso in E.S.L. per le P.M.I.).

1.3 L'onere massimo a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie, è determinato complessivamente in 51.721.280 euro. Il finanziamento sarà erogato in tre annualità di pari importo, a decorrere dal 2003.

1.4 Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati nel precedente punto 1.3.

1.5 Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 2005.

1.6 Le strutture ammesse alle agevolazioni non potranno essere distolte, in qualunque forma ivi compresa la cessione dell'attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto per 10 anni, pena la revoca e la restituzione, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria, delle somme tempo per tempo erogate, secondo le modalità previste dal Regolamento approvato con il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, citato in premessa.

1.7 Le otto iniziative ammesse alle agevolazioni dovranno realizzare una nuova occupazione diretta, a regime, non inferiore a 191 U.L.A. (Unità di lavoro annue).

1.8 Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari, nonché la verifica di tutte le autorizzazioni previste in materia dalla normativa vigente.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 51.721.280 euro, a valere sulle economie citate in premessa.

Roma, 19 dicembre 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 24 aprile 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-fianziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 336

TABELLA 1

CONTRATTO DI PROGRAMMA COSTA D'ORO

in 000EURO

	Iniziative distinte per società	Investimento	Occupazione	Totale Agevolazioni	% contributo rispetto al massimo concedibile
	LA SIRTIDE S.r.l.				
1	Casa albergo	12.968,75	25	7.704,00	94%
2	Discoteca	3.748,44	9	2.200,06	93%
3	Impianti sportivi	699,80	3	446,62	100%
	Totale La Sirtide S.r.l.	**17.416,99**	**37**	**10.350,68**	
	NETTIS RESORT S.r.l.				
4	Villaggio turistico "Gli Argonauti"	15.438,96	20	9.515,18	98%
5	Porto degli Argonauti	9.569,95	14	6.006,42	99%
	Totale Nettis Resort S.r.l.	**25.008,91**	**34**	**15.521,60**	
	MARINAGRI S.p.A.				
6	Hotel Thalas	9.770,00	26	5.038,00	86%
7	Villaggio IOS	19.384,00	60	9.874,00	85%
8	Porto Akiris	21.093,00	34	10.937,00	85%
	Totale Marinagri S.p.A.	**50.247,00**	**120**	**25.849,00**	
	TOTALE COSTA D'ORO	**92.672,90**	**191**	**51.721,28**	

03A06073

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2003.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e Marconi Mobile Access S.p.a. (Deliberazione n. 3/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che all'art. 14 ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante il riordino della disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie e per la mobilità dei ricercatori;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 riguardante le attribuzioni del Ministero medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/c/45/06 (G.U.C.E. n. C/45/5 del 17 febbraio 1996);

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti di «programmazione negoziata»;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, 3, c) del Trattato C.E.;

Vista la lettera della Commissione europea n. SG(2001) D/285219 del 19 gennaio 2001 relativa alla nuova disciplina degli interventi del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.), aiuto di Stato n. 445/2000;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto il Testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, n. 593, concernente le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal citato decreto legislativo n. 297/1999;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79/2001), concernente le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000, n. 900315, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 1034240 (S.O. n. 143 della *Gazzetta Ufficiale*

n. 133/2001) relativa alla concessione delle agevolazioni del citato Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera del 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997), e dal punto 2, lettera *B)* della delibera dell'11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 21 dicembre 2000, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 30/2001) concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2001-2003, che al punto 3.1 destina 309.874 migliaia di euro al finanziamento di contratti di programma;

Viste le note n. 3115 del 30 luglio 2002 e n. 1.183.629 del 20 dicembre 2002, con le quali il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di stipula del contratto di programma, con il relativo piano progettuale, presentato da Marconi Mobile Access S.p.a., per la realizzazione di investimenti industriali e di ricerca e sviluppo, localizzati nel comune di Chieti e nel comune di Genova, aree rientranti nella deroga di cui all'art. 87.3.c. L'iniziativa prevede sia investimenti industriali che di ricerca e sviluppo per un totale di 58.231,72 migliaia di euro, un onere a carico dello Stato pari a 16.545,79 migliaia di euro e un'occupazione aggiuntiva di 50 unità;

Tenuto conto che con verbale in data 25 ottobre 2001 sono state definite le modalità di trasferimento delle attività in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive;

Considerato che il contratto di programma proposto dalla società Marconi Mobile Access S.p.a. determinerà positive ricadute sull'occupazione e sul reddito dell'area interessata;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, entro 4 mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera, con la Marconi Mobile Access S.p.a., il contratto di programma per l'attuazione di un articolato piano di investimenti da realizzarsi nel comune di Chieti e nel comune di Genova (rientranti nella deroga di cui all'art. 87.3.c. del Trattato C.E.) nel settore della telefonia radiomobile di nuova generazione. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, pari a complessivi 58.231,72 migliaia di euro, sono suddivisi come di seguito indicato:

	migliaia di euro
Investimenti industriali	13.139,33
Progetto ricerca GSM-R	6.145,84
Progetto di ricerca UMTS	38.946,55
TOTALE	58.231,72

1.2. Le agevolazioni finanziarie — in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa — sono calcolate nella misura massima consentita dai rispettivi regimi di aiuto e precisamente:

investimenti industriali: 20% E.S.N.;

progetti di ricerca e sviluppo (area 87.3.c.):

industriale: 55% dell'investimento ammesso (50% ESL oltre al 5% per attività svolte in aree coperte da deroga ai sensi dell'art. 87.3.c.);

precompetitiva: fino al 30% dei costi (25% ESL + maggiorazione 5% per attività svolte in aree coperte da deroga ai sensi dell'art. 87.3.c. del Trattato C.E.);

1.3. L'onere massimo a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui sopra, è determinato complessivamente in 16.545,79 migliaia di euro, suddiviso in tre annualità di pari importo, a decorrere dal 2002.

1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati al precedente punto 1.3.

1.5. Gli investimenti, sia di carattere industriale che relativi ai progetti di ricerca, dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2004.

1.6. Le iniziative dovranno assicurare a regime una nuova occupazione non inferiore a 50 nuovi addetti.

1.7 Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di cui al punto 1. è approvato il finanziamento di 16.545,79 migliaia di euro a valere sulle risorse di cui alla citata delibera n. 138/2000.

Roma, 31 gennaio 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 24 aprile 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-fianziari, registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 337

03A06072

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 24 aprile 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Massa Carrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Si dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Massa Carrara nel giorno 15 aprile 2003 dalle ore 8,15 alle ore 12,30.

Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 185\2003 in data 15 aprile 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Genova ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Massa Carrara nel giorno 15 aprile 2003, dalle ore 8,15 alle ore 12,30 - causato da assemblea del personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 24 aprile 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A05970

DECRETO 8 maggio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Avellino.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Avellino nel giorno 9 aprile 2003 per assemblea del personale. La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, con propria nota del 9 aprile 2003, protocollo n. 150/AC, ha preso atto dell'accaduto ed ha chiesto l'emanazione del presente decreto.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto dalla circostanza che, in data 9 aprile 2003, l'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Avellino non ha aperto gli sportelli al pubblico a causa di assemblea del personale, come da comunicazione dello stesso protocollo n. 776 del 10 aprile 2003.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al Pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 8 maggio 2003

Il direttore regionale: ORLANDI

03A06083

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 16 aprile 2003.

Modifica alle condizioni economiche di offerta del servizio d'informazione abbonati «12» per le chiamate originate da clientela Telecom Italia S.p.a. (Deliberazione n. 103/03/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 15 aprile 2003 e, in particolare, nella sua prosecuzione del 16 aprile;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni», ed, in particolare, l'art. 3 relativo al servizio universale;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, recante «Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni», ed, in particolare, l'art. 20, relativo ai servizi elenchi abbonati;

Vista la propria delibera n. 2/CIR/99 concernente la «Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1998»;

Vista la propria delibera n. 171/99 concernente «Regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999»;

Vista la propria delibera n. 6/00/CIR concernente «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa»;

Vista la propria delibera n. 8/00/CIR concernente la «Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999»;

Vista la propria delibera n. 271/01/CONS recante «modifica alle condizioni di offerta del servizio di informazione abbonati di Telecom Italia S.p.a.»;

Vista la propria delibera n. 12/02/CIR recante «Applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2001»;

Vista la propria delibera n. 79/02/CONS recante «Rimodulazione del prezzo del servizio 12 di informazione abbonati, per le comunicazioni originate da apparati di telefonia pubblica»;

Vista la nota del 18 luglio e del 24 ottobre 2002 con le quali la società Telecom Italia S.p.a. ha presentato all'Autorità le proposte di variazione del *pricing* del servizio «12» per le chiamate originate da clientela Telecom Italia da apparecchi privati e di telefonia pubblica, che intenderebbe attuare con decorrenza 30 dicembre 2002;

Considerato che per quanto riguarda le chiamate da telefono privato originate da abbonati di Telecom Italia, la proposta di variazione si sostanzia in un aumento dagli attuali 0,43 euro a chiamata a 0,57 euro a chiamata (al netto di IVA), con un incremento pari a circa il 32,5%;

Considerato che, per quanto concerne le chiamate al servizio 12 originate da impianti a disposizione del pubblico, la variazione proposta prevede un incremento del 100% degli scatti alla risposta (che passerebbero da 3 a 6) e nessuna variazione degli scatti legati alla durata;

Considerato che, in base alle analisi effettuate dagli uffici dell'Autorità, focalizzate sul confronto internazionale e sulla valutazione delle motivazioni addotte da Telecom Italia per giustificare l'aumento richiesto, è emerso che le tariffe di Telecom Italia per il servizio «12» da telefono pubblico sono solo marginalmente inferiori (o uguali) alla media ponderata dei principali paesi europei (Francia, UK, Spagna e Germania), se non addirittura superiori nel caso si escluda la Germania (paese nel quale il servizio è concorrenziale e il prezzo non è basato sul criterio dell'accessibilità del servizio), e che le condizioni applicate da Telecom Italia per il servizio «12» da telefonia privata sono inferiori alla media che si ottiene considerando i principali paesi europei, ed allineate alla media nel caso si escluda la Germania;

Considerato che il servizio di informazione abbonati, rientrando nell'ambito del servizio universale, è soggetto ai vincoli dettati dalla normativa di riferimento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 e dell'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 77/2001;

Considerata l'esigenza di contenere gli oneri dei servizi inclusi nel servizio universale, tenendo conto della necessità di garantire l'accessibilità di tali servizi;

Considerato che le condizioni di fornitura del servizio «12» da telefonia fissa privata sono state definite dall'Autorità nell'anno 2001 con delibera 271/01/CONS, che ha stabilito le nuove condizioni economiche di offerta del servizio, passate dalle 635 lire + Iva fissate nel marzo del 1992, alle attuali 840 lire + Iva, con un incremento pari a circa il 32%;

Considerato che la misura di tale incremento è stata effettuata sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il periodo marzo 1992-aprile 2001;

Considerato che con tale delibera l'Autorità ha definito modalità di offerta del servizio atte a consentire un contenimento dei costi di esercizio dello stesso;

Considerato che il prezzo delle chiamate al servizio «12» effettuate da telefonia pubblica è stato riadeguato il 5 aprile 2002, con delibera 79/02/CONS, secondo le condizioni in precedenza esposte;

Considerato che si assiste, nel coso degli anni, ad un progressivo contenimento del costo netto del servizio «12», ascrivibile ad una pluralità di cause, tra cui, l'introduzione di nuove modalità tecniche di fornitura del servizio definite dalla delibera 271/01/CONS, gli effetti prodotti dagli aumenti riconosciuti nel corso degli anni 2001 e 2002, la crescita delle chiamate al servizio «12» originate da reti mobili;

Considerato che, a partire dal 2001 Telecom Italia offre, in regime di prezzo, un nuovo servizio informazioni abbonati, accessibile sia ai propri clienti che ai clienti di altri operatori, con caratteristiche qualitative diverse da quelle del servizio accessibile attraverso la numerazione 12, e che tale servizio dovrebbe consentire una condivisione dei costi attualmente attribuiti al servizio 12 attraverso la verifica della specifica separazione contabile richiesta dall'Autorità;

Considerata l'attività svolta al fine di procedere alla determinazione del livello economico di accessibilità del servizio «12» nell'ambito del servizio universale;

Considerato l'esito della consultazione delle associazioni degli utenti e dei consumatori tenutasi in data 19 novembre 2002, relativamente alla variazione dei prezzi di alcuni servizi di telefonia vocale;

Considerato che la numerazione «12», utilizzata da Telecom Italia per l'espletamento del servizio informazione elenco abbonati, è una numerazione per servizi speciali nazionali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della delibera n. 6/00/CIR;

Considerato che l'utilizzo di una numerazione per servizi speciali nazionali è giustificata dalla fornitura di un servizio incluso nel servizio universale;

Considerato che la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il periodo maggio 2001-ottobre 2002 è stato pari al 3,13%;

Ritenuto di non consentire la proposta di variazione del prezzo del servizio «12» da telefonia pubblica, sulla base dell'analisi effettuata con riferimento ai prezzi praticati nei principali paesi europei, nonché in considerazione del fatto che la proposta di Telecom Italia non appare supportata da motivazioni diverse da quelle già valutate dall'Autorità con riferimento alla delibera 79/02/CONS;

Udita la relazione conclusiva del commissario dott.ssa Paola Manacorda, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Decreta:

Art. 1.

1. Il prezzo del servizio «12» di informazione abbonati per le comunicazioni originate da apparecchi privati è pari a 44,3 centesimi di euro + IVA.

2. Le condizioni economiche di offerta del servizio, di cui al precedente comma 1, sono comunicate al pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97.

3. Telecom Italia S.p.a. è tenuta a predispone entro la data di vigenza delle nuove condizioni economiche di cui al precedente comma 1 e per la durata di almeno novanta giorni un avviso telefonico registrato che informi la clientela delle nuove condizioni economiche di offerta del servizio, prima della connessione al servizio stesso.

4. I prezzi per il servizio «12» erogato da apparecchi a disposizione del pubblico rimangono invariati.

Art. 2.

1. In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente provvedimento si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera è notificata alla Società Telecom Italia S.p.a. e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 16 aprile 2003

Il Presidente: CHELI

03A05989

REGIONE SICILIANA

DECRETO 20 marzo 2003.

Proroga del vincolo di immodificabilità relativo all'arcipelago delle isole Egadi.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497 approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il D.D.G. n. 6916 del 28 settembre 2001 ed in particolare l'art. 8 relativo alle deleghe ai dirigenti responsabili delle aree e dei servizi dell'assessorato regionale beni culturali e pubblica istruzione delle competenze attribuite al dirigente generale dall'art. 7, comma 1 della legge regionale n. 10/2000;

Visto il parere prot. n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002 reso dalla presidenza della regione - Ufficio legislativo e legale relativo alla competenza in ordine all'apposizione dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 139 del testo unico n. 490/99;

Visto il pro-memoria prot. n. 895 del 18 marzo 2003 con cui il dirigente dell'Unità operativa VI - Tutela ambientale, competente per la proposta, ha rappresentato l'impossibilità che il presente provvedimento sia firmato dal dirigente del servizio tutela e acquisizioni per assenza dello stesso, dovuta a congedo straordinario;

Ritenuto per le superiori considerazioni di dovere esercitare il potere di firma, già delegato al dirigente del servizio tutela e acquisizioni con il citato D.D.G. n. 6916 del 28 settembre 2001, art. 8;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Visto il D.P.Reg. n. 717 del 28 settembre 2001 che ha annullato il D.A. 5172 del 1° febbraio 1996 di approvazione del Piano territoriale paesistico delle Isole Egadi;

Considerato che l'annullamento del Piano territoriale paesistico delle Isole Egadi risulta motivato dall'inadeguato livello di coinvolgimento del comune nelle procedure di redazione del Piano stesso così come da parere n. 826/98 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 16 gennaio 2001;

Tenuto conto dell'accordo Stato-regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i presidenti delle regioni e delle province autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale, prevedendo tra l'altro all'art. 8 tempi e modi di verifica dei p.t.p. già redatti;

Visto il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002 con il quale l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione competente ai sensi della legge regionale n. 80/77, ha recepito l'accordo Stato-regioni previo parere espresso dalla speciale commissione di cui all'art. 23 del regio decreto n. 1357/40 nella seduta del 3 aprile 2002;

Visti il D.D.S. n. 5936 del 20 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Regione siciliana n. 33 del 19 luglio 2002 e il successivo D.D.S. n. 7409 del 14 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 25 ottobre 2002 con i quali, al fine di garantire le migliori condizioni di tutela del patrimonio paesistico e ambientale, l'arcipelago delle Isole Egadi, ricadente nel territorio comunale di Favignana, costituito dalle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo e dagli scogli di Formica e Maraone ad esclusione dei centri abitati e dell'area cimiteriale esistente e in ampliamento di Favignana, così come delimitato nelle planimetrie «A» sub. 1 e 2, «B», «C», «D», «E», «F», «G», «H», «I» ed «L», è stato dichiarato temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;

Considerata l'imminente scadenza del vincolo come sopra specificato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Vista la nota prot. n. 2223 del 13 marzo 2003, con la quale la Soprintendenza di Trapani ha chiesto la proroga del vincolo sopra citato in quanto la zona in argomento, dotata di altissimi valori paesistico-ambientali che non risultano sufficientemente tutelati dall'art. 140 del testo unico n. 490/99, non è ancora sottoposta a pianificazione paesistica che, già avviata ai sensi della Convenzione europea del paesaggio (13 novembre 2000) e dell'Accordo Stato-regioni del 19 aprile 2001, è nella fase conclusiva della concertazione;

Considerato che con D.A. n. 2667 del 10 agosto 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 16 novembre 1991, l'intero arcipelago delle Egadi è stato interamente sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti della legge n. 1497/1939;

Vista la nota assessoriale prot. n. 186 del 15 gennaio 1998, contenente direttive alle Soprintendenze in ordine alle misure cautelari previste dall'art. 5 della legge regionale n. 15/1991 e agli atti da porre in essere in caso di loro decadenza;

Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del P.T.P. dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;

Considerato per quanto sopra espresso che, nelle more degli accertamenti, verifiche e adempimenti di cui al suddetto D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, necessari per la rivisitazione del piano territoriale paesistico delle Isole Egadi, sussistono motivate esigenze per prorogare per tre mesi e comunque per un periodo complessivamente non superiore a un quinquennio dalla data di sua entrata in vigore, il vincolo di immodificabilità temporanea vigente nell'arcipelago delle Isole Egadi, ricadente nel territorio comunale di Favignana compreso nelle planimetrie «A» sub. 1 e 2, «B», «C», «D», «E», «F», «G», «H», «I» ed «L» e meglio individuato nei D.D.S. n. 5936 del 20 maggio 2002 e n. 7409 del 14 ottobre 2002, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Ritenuto infatti che la contingente assenza dello strumento di pianificazione del paesaggio, alla quale questo assessorato, come sopra indicato, ha inteso rimediare, attivando procedimenti inequivocabilmente preordinati alla redazione e approvazione del P.T.P. in questione, non può tradursi nella lesione degli interessi pubblici alla conservazione dell'ambiente naturale della zona in questione e della sua percezione estetica di infungibile rilevanza;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato per un periodo di tre mesi dalla data di sua scadenza, giusta D.D.S. n. 5936 del 20 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 19 luglio 2002 e D.D.S. n. 7409 del 14 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 25 ottobre 2002 il vincolo di immodificabilità temporanea imposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, nell'arcipelago delle Isole Egadi, ricadente nel territorio comunale di Favignana costituito dalle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo e dagli scogli di Formica e Maraone ad esclusione dei centri abitati e dell'area cimiteriale esistente e in ampliamento del comune di Favignana, così come delimitato nelle planimetrie «A» sub. 1 e 2, «B», «C», «D», «E», «F», «G», «H», «I» ed «L» per effetto del D.D.S. n. 5936 del 20 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 19 luglio 2002 e del successivo D.D.S. n. 7409 del 14 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 25 ottobre 2002 secondo le disposizioni e le modalità contenute nei sopra citati provvedimenti, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del Piano territoriale paesistico e comunque entro e non oltre il termine di tre mesi dalla dalla di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è vietata, nel territorio descritto e individuato nel D.D.S. n. 5936 del 20 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 19 luglio 2002 e nel D.D.S. n. 7409 del 14 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 25 ottobre 2002 facente parte del comune di Favignana, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi degli articoli 142, comma 1, del testo unico n. 490/99 e 12 del regio decreto n. 1357/40.

Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Favignana, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della Gazzetta, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Favignana, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo Dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Favignana.

Art. 4.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché ricorso straordinario al presidente della regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 20 marzo 2003

Il dirigente generale: GRADO

03A05971

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 5 maggio 2003, n. **25.**

Contratti di coltivazione tabacco raccolto 2003 - Adempimenti. Modulistica e standard dei contratti.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Div. PAGRVI - Div. FEOGA
All'A.P.T.I.
All'UNITAB
All'O.N.T. Italia
Alla Coldiretti - Dipartimento economico
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Confagricoltura
Alla Copagri
Alla Confcooperative federagroalimentare
All'Anca Lega Coop
Alla Organizzazione interprof.le Interbright
Alla Organizzazione interprof.le Interorientali
All'Associazione interprof.le Tabacco
All'E.T.I. - Ente tabacchi italiani
e, per conoscenza:
Al Comando carabinieri - Politiche agricole

Il presente documento stabilisce le disposizioni procedurali in ordine alla stipula e presentazione per la registrazione dei contratti di coltivazione tabacco raccolto 2003, ai sensi del Reg. CEE n. 2848/98 della commissione e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo agli articoli 9, 10, 11 e 12, nonché della circolare MIPA n. 652 del 6 agosto 1999.

Contrattazione: termini e modalità

L'AGEA entro il 30 aprile 2003 aggiornerà le quote di produzione tabacco; tale aggiornamento terrà conto delle risoluzioni dei casi di contenzioso relativi agli accordi di cessione di quota e ai trasferimenti di azienda, nonché delle quote aggiuntive derivate dalla distribuzione dei residui.

Le quote aggiornate come sopra saranno oggetto della contrattazione del tabacco sciolto per il raccolto 2003, le cui date limite, stabilite dal Reg. (CE) n. 2848/98 e successive modifiche ed integrazioni, sono:

stipula contratti primari: entro il 30 maggio 2003;

presentazione all'AGEA dei contratti primari: entro il 9 giugno 2003.

Si rammenta che il punto 3 dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 2848/98 stabilisce che qualora il termine per la firma del contratto, o per la sua consegna all'AGEA, sia superato di non oltre quindici giorni, il premio da rimborsare è ridotto del 20%.

Pertanto i contratti stipulati successivamente al 14 giugno 2003 e/o presentati per la registrazione successivamente al 24 giugno 2003, termine ultimo per la presentazione con riduzione del premio, saranno ritenuti nulli agli effetti dell'attribuzione definitiva delle quote e del diritto al premio comunitario.

Negli impegni di coltivazione dovranno essere indicate:

a) quota ADQ (individuale o associativa);

b) quota parte nominale (corrispondente alla quota ADQ per i coltivatori non associati);

c) quota contrattata (uguale o minore della quota parte nominale).

Il coltivatore deve valutare l'entità della quota contrattata da dichiarare, sulla base della resa massima applicata alle superfici effettivamente coltivate e, di conseguenza, dichiarate coltivate nel modello T1 sottoscritto.

Tipologie di contratto ed impegni di coltivazione

Relativamente alle tipologie di contratto ed impegni di coltivazione validi per il raccolto 2003, per le quali si allegano gli standard della corrispondente modulistica, si richiamano le seguenti prescrizioni, con particolare riguardo a quanto disposto dalla circolare AGEA n. 7 del 23 settembre 2002 nel capitolo relativo agli effetti del riconoscimento delle associazioni sulla contrattazione:

C1: trattasi del rapporto contrattuale tra un coltivatore non associato venditore e la ditta trasformatrice acquirente, per un determinato raccolto e gruppo varietale;

C2: è il contratto che un'associazione stipula con una ditta trasformatrice, per un determinato raccolto e gruppo varietale, per la totalità degli impegni di coltivazione sottoscritti da un determinato numero dei propri soci;

DC2: trattasi dell'impegno di coltivazione che lega, per un determinato raccolto e gruppo varietale:

1. il produttore associato, socio diretto o per tramite di altra associazione a sua volta associata, all'associazione riconosciuta di appartenenza;

2. il produttore socio di una cooperativa di produzione, alla medesima cooperativa di produzione;

DC2A: è l'impegno di coltivazione che una cooperativa di produzione associata, direttamente o meno, ad una determinata associazione riconosciuta o ad un consorzio di cooperative di produzione, stipula con l'associazione o il consorzio medesimo, per un determinato raccolto e gruppo varietale, per la totalità degli impegni di coltivazione a loro volta sottoscritti dai propri soci produttori.

Le imprese trasformatrici potranno stipulare contratti solo ed esclusivamente per i gruppi varietali di cui ai rispettivi certificati di riconoscimento.

Le parti hanno facoltà di stipulare i contratti con l'aggiunta di clausole specificative purché non in con-

trasto con la regolamentazione comunitaria ed in particolare con quanto disposto agli articoli 9, 10, 11 e 12 del Reg. (CE) n. 2848/98.

Registrazione dei contratti

Le associazioni contraenti dovranno provvedere alla consegna dei contratti presso la sede dell'organismo pagatore - AGEA in via Palestro, 81 - Roma, nonché al caricamento dei dati informatici relativi, entro e non oltre il 9 giugno 2003.

Le associazioni contraenti dovranno consegnare i contratti di tipo C2, corredati dalla stampa di riepilogo dell'inserimento degli impegni di coltivazione dei produttori riferiti a ciascun contratto, accompagnati da una lettera di trasmissione, in duplice copia, su carta intestata dell'associazione.

Inoltre, è indispensabile, ai fini della registrazione e validazione, che ai contratti presentati dalle associazioni sia allegata una delibera dell'assemblea dei soci, o del consiglio se espressamente previsto dallo Statuto, con la quale si stabiliscono i prezzi minimi per varietà e grado qualitativo da rispettare in fase di commercializzazione.

Si precisa che gli impegni di coltivazione ed i singoli modelli T1 afferenti ai contratti di cui sopra, dovranno essere conservati e catalogati da parte delle associazioni stesse, unitamente alla documentazione probatoria richiesta.

Gli impegni di coltivazione e i mod. T1 in originale, nonché copia autenticata delle visure, mappe catastali, titoli di possesso e della restante documentazione probatoria, dovranno essere conservati, nel fascicolo aziendale, unicamente presso le sedi delle associazioni riconosciute, e non presso le sedi delle associazioni ad esse aderenti.

Resta a carico delle ditte trasformatrici la presentazione degli eventuali contratti individuali (C1), anch'essi da consegnare accompagnati da lettera di trasmissione in duplice copia, su carta intestata della ditta.

Si precisa che essendo a cura dell'AGEA il caricamento dei dati relativi ai contratti C1 nel sistema informatico, a differenza di quanto avverrà per i C2, questi dovranno essere presentati completi dei rispettivi mod. T1, nonché di tutta la documentazione (visure e mappe catastali, titoli di possesso e restante documentazione probatoria, in originale).

Si coglie l'occasione per precisare che i produttori che risulteranno non regolarmente associati ad associazioni riconosciute, non potranno sottoscrivere impegni di coltivazione con alcuna associazione, ma dovranno esclusivamente stipulare contratti di coltivazione individuali con la ditta trasformatrice; in tal caso perderanno il diritto a percepire la parte variabile del premio e ad accedere ai meccanismi di flessibilità delle quote in ambito associativo.

Gli impegni di coltivazione che non ottemperano al rispetto della suddetta disposizione saranno segnalati alle associazioni e potranno eventualmente essere sostituiti da contratti individuali.

Per contro, i coltivatori che risultano associati, non avendo prodotto disdetta nei termini stabiliti per la campagna 2003, non potranno stipulare contratti di coltivazione individuali con ditte trasformatrici; in caso ciò avvenisse, i coltivatori medesimi perderanno totalmente il diritto a percepire l'aiuto comunitario per la produzione della campagna in oggetto.

Si avverte che l'AGEA controllerà il rispetto di tali disposizioni al momento dell'acquisizione informatica dei dati relativi ai contratti, sulla base degli albi soci consolidati.

Documentazione probatoria per il raccolto 2003

Si raccomanda il rispetto delle disposizioni in materia di quote di produzione, introdotte dalla circolare MIPA n. 127/G -1 del 16 febbraio 1998, che ha comportato conseguenti adeguamenti della modulistica e delle procedure connesse alla contrattazione a decorrere dal raccolto 1998.

Al riguardo, per quanto attiene specificatamente al tipo di prestazione lavorativa del coltivatore contraente, si è reso necessario inserire nel testo del contratto e dell'impegno di coltivazione una dichiarazione con la quale il soggetto intestatario della quota di produzione attesterà che, per il raccolto interessato, la produzione sarà effettuata direttamente, mediante la propria attività lavorativa, oppure mediante la prestazione d'opera d'altri; si precisa che nei casi di tipo misto, per i quali la prestazione d'opera d'altri si affianca a quella del titolare di quota e del proprio nucleo familiare, sarà necessario barrare entrambe le caselle sul contratto o sull'impegno di coltivazione.

Nella seconda ipotesi, si evidenzia che la circolare MIPA succitata stabilisce che «gli accordi di compartecipazione, di qualsiasi tipo, anche a carattere stagionale, compresi quelli di mezzadria e di colonia parziaria, stipulati per la produzione del tabacco, non possono essere presi in considerazione».

È evidente che la prestazione d'opera d'altri deve essere documentata a termini di legge, e che tale documentazione dovrà essere esibita dal produttore ad ogni eventuale richiesta supplementare dell'AGEA.

Inoltre, il produttore contraente è tenuto ad indicare, sul proprio impegno contrattuale, l'ubicazione (via, contrada, località o particella catastale e comune) delle strutture di cura, di stendaggio e di deposito del tabacco.

Per quanto riguarda il deposito del tabacco, se questo avviene in locali utilizzati da più produttori, è necessario che le rispettive produzioni restino, per tutto il periodo del deposito stesso, fisicamente individuabili tramite apposizione di un cartellino contenente le generalità del produttore, il raccolto ed il gruppo varietale di appartenenza.

Qualora, in occasione di eventuali controlli, venisse accertato il mancato rispetto della suddetta disposizione, i quantitativi di prodotto immagazzinati saranno esclusi dal diritto al premio.

Dovranno, infine, essere dichiarati gli estremi degli atti di detenzione dei terreni (data di stipula e di regi-

strazione e durata del possesso), l'eventuale esistenza d'accordo verbale sulla detenzione dei terreni stessi e il titolo di conduzione del fondo.

A tal riguardo si precisa che l'allegato alla circolare MIPA n. 127/G-1 del 16 febbraio 1998 prevede che i titoli validi per ottenere la disponibilità dei terreni siano i seguenti:

1. proprietà - atto notarile, o denuncia di successione, nei casi in cui il diritto non si evinca dalla visura catastale, che deve essere aggiornata all'anno solare in corso o resa tale tramite autodichiarazione del proprietario, secondo le forme di legge;

2. affitto - atto pubblico registrato; scrittura privata registrata; accordo verbale registrato;

3. usufrutto - atto notarile o dichiarazione di successione (vedi proprietà);

4. comodato - contratto registrato sottoscritto dalle parti. In ambito familiare occorre specificare la documentazione attestante il rapporto di parentela. Qualora il terreno utilizzato da un produttore risultasse intestato ad un altro membro del medesimo nucleo familiare, circostanza dimostrabile con uno stato di famiglia aggiornato abbinato al titolo di possesso del titolare, non è richiesto alcun atto; in tal caso s'invita ad indicare il codice «F», corrispondente a tale ultima fattispecie.

Qualsiasi tipo di atto diverso da quelli sopra elencati non può essere preso in considerazione.

Anche per la campagna 2003 è confermato l'utilizzo del modello T1, costituente parte integrante del contratto, nel quale vanno riversati i dati dettagliati del piano di coltivazione del produttore contraente, e che dovranno pertanto obbligatoriamente essere stampati al termine delle operazioni di caricamento nella banca dati dei contratti da parte dell'associazione e successivamente sottoposti alla firma dei soci produttori a fine di convalida, previa verifica da parte di questi ultimi.

L'apposita procedura di stampa provvederà ad attribuire numerazione progressiva ed univoca ai modelli.

Non saranno ritenuti validi modelli T1 compilati a mano se non per quanto riguarda quelli relativi ai contratti di tipo C1, per i quali si potrà utilizzare copia dell'allegato alla presente circolare.

Si comunica che non sarà possibile, successivamente alla presentazione, modificare od integrare i piani di coltivazione, salvo causa di forza maggiore e/o errore manifesto ma comunque non oltre la data di notifica alle associazioni o al produttore non associato dell'esecuzione dei controlli in campo previsti dall'art. 46 del Reg. (CE) n. 2848/98, fatte salve le sanzioni introdotte dal Reg. (CE) n. 2162/99.

Si precisa che nel quadro C del mod. T1, il tipo di conduzione deve essere indicato esclusivamente tramite i seguenti codici:

«P» per proprietà;

«A» per affitto;

«U» per usufrutto;

«C» per comodato;

«F» per utilizzo in ambito familiare.

Si prega di prestare la massima attenzione all'esatta identificazione delle particelle dichiarate e delle relative superfici catastali, nonché al rispetto dell'impegno assunto di coltivare effettivamente su tali terreni.

A tale scopo, si dispone che ai predetti modelli T1 siano allegate le visure catastali aggiornate, per ciascuna particella dichiarata coltivata.

Resta inteso che l'AGEA, in qualunque momento, si riserva di chiedere l'esibizione del titolo di proprietà o di utilizzo dei terreni, documenti che dovranno pertanto far parte del fascicolo aziendale conservato dalle associazioni.

Cenni sul cambio di titolarità dei contratti di coltivazione

Qualora un'impresa di trasformazione non potesse, per cause indipendenti dalla propria volontà, tener fede all'impegno contrattuale sottoscritto, dovrà darne formale comunicazione alla controparte, in modo tale che questa possa richiedere all'AGEA il cambio di referente onde assicurare il regolare prosieguo delle operazioni di ricevimento.

Si fa notare che la sostituzione delle ditte trasformatrici referenti per i contratti già registrati non è di norma consentita, ma costituisce un'evenienza dettata da cause di effettiva ed assoluta forza maggiore che debbono, per ciascuna fattispecie, essere valutate da quest'amministrazione per l'eventuale autorizzazione.

Tale autorizzazione non potrà comunque essere rilasciata:

se richiesta dopo l'inizio dei ricevimenti del tabacco relativi ai contratti interessati;

se richiesta comunque oltre la data del 28 febbraio 2004;

se riguarda singoli impegni di coltivazione anziché interi contratti.

Si preavvisa che la posizione delle ditte trasformatrici coinvolte in tali situazioni sarà attentamente valutata dall'AGEA, per quanto concerne l'affidabilità, in sede di riconoscimento per la campagna successiva.

Documentazione giuridica da allegare ai contratti

Relativamente alla documentazione giuridica a corredo degli atti contrattuali, si rimanda a quanto disposto in materia nelle circolari per le campagne precedenti, precisando che i contraenti che hanno già sottoscritto impegni di coltivazione in passato sono esentati dall'obbligo di riprodurre la documentazione, fatti salvi i casi di variazione dell'identificativo fiscale, della ragione sociale e del rappresentante legale.

Si pregano gli organi in indirizzo di dare la massima e tempestiva divulgazione al contenuto della presente nota, avuto riguardo all'importanza delle disposizioni in essa contenute.

Il titolare dell'ufficio monocratico: GULINELLI

ALLEGATO *C1*

Timbro di accettazione AGEA	Spazio per bar-code

Partita IVA Trasformatore

Ragione sociale Trasformatore

N° Contratto

Descrizione gruppo varietale

CONTRATTO DI COLTIVAZIONE - RACCOLTO 2003

(Reg. CEE n. 2848/98, art. 9 e successive modifiche e integrazioni)

La ditta trasformatrice .... p. IVA .... ubicata in .... c.a.p. .... comune .... prov. .... rappresentata legalmente da .... c.f.: .... sesso .... nato/a il .... nel comune di .... cod. ISTAT .... residente in .... comune .... prov. ....

e

l'azienda produttrice/il produttore .... p. IVA .... sesso .... nato/a il .... nel comune di .... cod. ISTAT .... residente in .... comune .... prov. ....

Produttore fisico ☐ Rappresentante legale ☐

p. IVA/c.f. .... ubicata in .... c.a.p. .... comune .... prov. ....

Stipulano

il presente contratto di coltivazione a norma delle disposizioni comunitarie in vigore, nel settore del tabacco, derivati dai Regolamenti CEE n. 2075/92, del consiglio e n. 2848/98 della commissione e successive modifiche e integrazioni.

A - L'azienda produttrice/il produttore si impegna:

1) al rispetto dell'attestato di quota attribuito dall'A.G.E.A. per il raccolto 2003, per il gruppo varietale oggetto del presente contratto, come sotto specificato:

Intestatario ADQ o quota parte nominale			N. attestato o quota parte nominale	Quota ADQ o quota parte nominale	Quota contrattata
Matricola AGEA	P. IVA	Rag. soc. o denominazione		Kg	Kg

2) a consegnare alla ditta trasformatrice tabacco di qualità sana, leale, mercantile e privo delle caratteristiche elencate nell'allegato III del Reg. (CEE) n. 2848/98, nei limiti della produzione massima indicata negli attestati di quota, presso il magazzino di trasformazione sito in ....;

3) a produrre un quantitativo massimo di kg .... netti a pagamento di tabacco greggio in foglia della varietà .... comprensivo di kg .... a riporto del tabacco prodotto nel raccolto 2002 facenti parte dell'attestato n. ....;

4) a coltivare a tabacco la superficie delle particelle, decurtata delle aree di servizio, recinzioni, capezzagne, fossi ecc., come elencato nell'allegato/i T1 appresso specificato/i:

N. codice a barre mod. T1	Sup. coltivata totale allegato		
	Ha	A	Ca
Totale sup. coltivata			

5) a trapiantare il tabacco nelle particelle di cui all'allegato/i T1 sopra specificati entro il 15 giugno 2003, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 3, lettera *l)* del Reg. (CE) n. 2848/98 modificato dal Reg. (CE) n. 2162/99 della commissione;

6) a comunicare, anteriormente al 15 giugno 2003, per lettera raccomandata all'AGEA, qualsiasi ritardo nel trapianto, precisandone il motivo e l'eventuale cambio di particelle;

7) ad allegare visure catastali di ciascuna particella inserita nel mod. T1 di cui sopra;

8) ad effettuare la coltivazione nelle zone di produzione riconosciute .... conformemente a quanto prescritto dal Reg. (CEE) n. 2848/98, allegato II;

9) a utilizzare solo sementi o piante ottenute da sementi di tabacco selezionato fornite o approvate dalla ditta;

10) a consegnare i tabacchi di cui trattasi selezionati e allestiti conformemente alle richieste dell'acquirente;

11) a rispettare il programma e le modalità di consegna stabilite dalla ditta;

12) a consentire l'accesso alla propria coltivazione, ai locali di cura e custodia da parte degli incaricati del controllo AGEA.

B - L'azienda produttrice/il produttore dichiara:

1) di essere a conoscenza che, a norma dell'art. 50, paragrafi 1, 2 e 2 bis del Reg. (CE) n. 2848/98, modificato dal Reg. (CE) n. 2162/99 della commissione:

fatto salvo l'impegno di cui alla lettera *A*, punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato dopo il 15 giugno, ma anteriormente al 30 giugno 2003, perderà il diritto al 50% del premio per il raccolto in corso;

fatto salvo l'impegno di cui alla lettera *A*, punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato dopo il 30 giugno 2003, perderà il diritto a fruire del premio per il raccolto in corso;

fatto salvo l'impegno di cui alla lettera *A*, punto 5, qualora i controlli accertino che non ha affatto coltivato tabacco o che il trapianto è stato effettuato dopo il 30 luglio 2003, perderà il diritto a fruire del premio per il raccolto in corso e a ricevere una quota di produzione per il raccolto successivo;

qualora i controlli accertino che anche una sola particella nella quale è prodotto il tabacco è diversa da quelle indicate nel presente contratto, all'allegato mod. T1, l'intero premio da corrispondere per il 2003 verrà ridotto del 5%, salvo in caso di applicazione del paragrafo 2, art. 50 del Reg. (CE) n. 2848/98, modificato dal Reg. (CE) n. 2162/99 della commissione;

2) che la produzione del tabacco oggetto del presente contratto sarà effettuata:

☐ direttamente, mediante la propria attività lavorativa;

☐ mediante la prestazione d'opera d'altri;

3) che i propri locali di cura e stendaggio del tabacco sono ubicati in: ....;

4) che il locale in cui il tabacco di propria produzione, fisicamente individuabile pena esclusione dello stesso dal diritto al premio, verrà depositato è ubicato in:..;

5) che gli atti di detenzione dei terreni di cui all'allegato/i modello/i T1 sono i seguenti: ....;

6) dichiara, ai sensi della legge n. 675/1996 di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto e la loro trasmissione ai soggetti istituzionali, di controllo e di rappresentanza del produttore stesso, nonché ad altri soggetti interessati al procedimento.

C - La ditta trasformatrice si impegna:

1) a ritirare, nei limiti del quantitativo massimo di cui al punto 3) lettera *A*, comprensivo di kg .... del raccolto 2002 derivante dall'attestato n. ...., tutto il tabacco consegnato dal produttore privo del prodotto con le caratteristiche di cui all'allegato III del Reg. (CEE) n. 2848/98;

2) a versare al produttore, entro trenta giorni dalla data di ciascuna consegna presso il magazzino di trasformazione sito in .... , il prezzo spettante per il quantitativo oggetto del contratto effettivamente consegnato, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale;

3) a corrispondere, per chilogrammo netto consegnato, un prezzo concordato minimo di L./kg .... e massimo di €/kg ...., calcolato in base alla percentuale delle classi di riferimento: grado ...... €/kg ....; grado .... €/kg ....; grado .... €/kg .... ecc., presenti nel tabacco consegnato;

4) ad agevolare, su richiesta dell'AGEA, l'accesso alle coltivazioni, locali di cura e custodia del produttore, da parte degli incaricati del controllo AGEA;

5) a consegnare il presente contratto all'AGEA, entro dieci giorni dalla data limite per la stipula, secondo le modalità impartite dall'AGEA stessa;

6) ad espletare il diritto, per la durata del presente atto, di effettuare controlli, insieme al produttore in merito al rispetto degli obblighi contrattuali.

D - La ditta trasformatrice dichiara di essere a conoscenza che, a norma dell'art. 53 del Reg. (CE) n. 2848/98 della commissione, qualora il termine di cui al punto 2), lettera *C* del presente contratto venisse superato di trenta giorni, il riconoscimento sarebbe revocato per un anno; ogni periodo aggiuntivo di ritardo di trenta giorni comporterebbe la revoca per un anno supplementare, fino ad un massimo di tre anni.

E - Il trasformatore e il produttore convengono che:

1) il quantitativo di tabacco del gruppo varietale oggetto del presente impegno, da consegnare è comprensivo di kg .... di prodotto del raccolto 2002 facente parte dell'attestato n. ....;

2) il presente impegno è sottoscritto per il raccolto 2003;

3) le controversie sulla qualità del tabacco consegnato sono sottoposte ad un organo d'arbitrato composto:

da due periti designati rispettivamente dal produttore e dal Trasformatore;

dal presidente scelto dalle parti o, in mancanza di accordo, dall'AGEA;

4) il foro competente è quello di ....;

5) la presente dichiarazione è disciplinata dalla legge italiana.

...................., lì ....

La ditta trasformatrice ....

Il produttore ....

ALLEGATO *C2*

Timbro di accettazione AGEA	Spazio per bar-code

Partita IVA Associazione | | | | | | | | | | | |

Ragione sociale Associazione ____________________

N° Contratto | | | | | | | | |

Descrizione gruppo varietale ____________________

CONTRATTO DI COLTIVAZIONE - RACCOLTO 2003

(Reg. CEE n. 2848/98, art. 9 e successive modifiche e integrazioni)

La ditta trasformatrice .... p. IVA .... con sede in .... c.a.p. .... comune .... prov. .... rappresentata legalmente da .... c.f.: .... sesso .... nato/a il .... nel comune di .... cod. ISTAT .... residente in .... comune .... prov. ....

e

l'associazione .... p. IVA .... costituita in data .... registrata in data .... al n. .... in .... riconosciuta dall'AGEA con nota n. .... del .... ai sensi dell'art. 2 del Reg. 2848/98 con sede legale in .... c.a.p. .... comune .... prov. .... rappresentata legalmente da .... c.f.: .... sesso .... nato/a il .... nel comune di .... cod. ISTAT .... residente in .... comune .... prov. ....

Stipulano

il presente contratto di coltivazione a norma delle disposizioni comunitarie in vigore, nel settore del tabacco, derivati dai Regolamenti CEE n. 2075/92, del Consiglio e n. 2848/98 della Commissione e successive modifiche e integrazioni.

A - L'associazione si impegna:

1) a fornire l'elenco dei soci interessati dal presente contratto di coltivazione;

2) al rispetto dell'attestato di quota n. .... attribuito dall'AGEA per il raccolto 2003 per il gruppo varietale 0....;

3) a consegnare presso il magazzino di trasformazione della ditta di trasformazione sito in..., un quantitativo di tabacco di kg .... del gruppo varietale 0..... prodotto dai soci in elenco, di qualità sana, leale e mercantile, privo del prodotto con le caratteristiche elencate nell'allegato III del Regolamento (CEE) n. 2848/98 comprensivo di kg .... a riporto del tabacco del raccolto 2002 prodotto dai coltivatori sotto indicati:

Produttore			Quota contrattata kg	Quantità a riporto 2002	Quantità contrattata produzione 2003
Matricola AGEA	P. IVA	Ragione sociale o denominazione	A	B	C = A – B

Il predetto quantitativo, comunque, non potrà essere superiore alla somma dei quantitativi attribuiti dall'AGEA agli associati indicati in elenco, compresa la produzione del raccolto 2002 sopra indicata;

4) a consegnare i dati relativi a n. .... particelle dichiarate dai coltivatori per una superficie:

catastale totale ....;

coltivata totale .... (al netto di recinzioni, aree di servizio, ecc.);

5) a far trapiantare ai propri soci il tabacco nelle particelle di cui all'allegato/i T1 sopra specificati entro il 15 giugno 2003, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 3, lettera *l)* del Reg. (CE) n. 2848/98 modificato dal Reg. (CE) n. 2162/99 della commissione;

6) a far comunicare ai propri soci, anteriormente al 15 giugno 2003, per lettera raccomandata all'AGEA, qualsiasi ritardo nel trapianto, precisandone il motivo e l'eventuale cambio di particelle;

7) ad effettuare la coltivazione nelle zone di produzione riconosciute .... conformemente a quanto prescritto dal Reg. (CEE) n. 2848/98, allegato II;

8) ad agevolare l'accesso alle coltivazioni e ai locali di cura e custodia dei propri soci da parte degli incaricati del controllo AGEA;

9) a consegnare il presente contratto all'AGEA, entro dieci giorni dalla data limite per la stipula, unitamente alla trasmissione dei dati informatici, secondo le modalità impartite dall'AGEA stessa.

B - L'associazione dichiara:

1) di essere a conoscenza che, a norma dell'art. 50, paragrafi 1, 2 e 2 bis del Reg. (CE) n. 2848/98, modificato dal Reg. (CE) n. 2162/99 della commissione:

fatto salvo l'impegno di cui alla lettera *A*, punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato da un proprio socio dopo il 15 giugno, ma anteriormente al 30 giugno 2003, questi perderà il diritto al 50% del premio per il raccolto in corso;

fatto salvo l'impegno di cui alla lettera *A*, punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato da un proprio socio dopo il 30 giugno 2003, questi perderà il diritto a fruire del premio per il raccolto in corso;

fatto salvo l'impegno di cui alla lettera *A*, punto 5, qualora i controlli accertino che un proprio socio non ha affatto coltivato tabacco o che il trapianto è stato effettuato dopo il 30 luglio 2003, questi perderà il diritto a fruire del premio per il raccolto in corso e a ricevere una quota di produzione per il raccolto successivo;

qualora i controlli accertino che anche una sola particella nella quale un proprio socio ha prodotto il tabacco è diversa da quelle indicate nel presente contratto, agli allegati mod. T1, l'intero premio da corrispondere al socio stesso per il 2003 verrà ridotto del 5%, salvo in caso di applicazione del paragrafo 2, art. 50 del Reg. (CE) n. 2848/98, modificato dal Reg. (CE) n. 2162/99 della commissione;

nei casi di applicazione delle sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 2-bis del Reg. (CE) n. 2848/98, modificato dal Reg. (CE) n. 2162/99 della commissione, l'aiuto specifico complessivamente spettante all'Associazione è ridotto di un importo pari alla metà di quello della riduzione applicata al produttore socio e che, in caso di applicazione per due anni consecutivi, tale sanzione verrà raddoppiata a decorrere dal terzo anno.

C - La ditta trasformatrice si impegna:

1) a ritirare, nei limiti del quantitativo massimo di cui al punto *A*3) tutto il tabacco consegnato dall'associazione, proveniente dalle coltivazioni dei suoi associati di cui agli impegni di coltivazione allegati, privo del prodotto con le caratteristiche di cui all'allegato II del Reg. (CEE) n. 2848/98;

2) a versare all'associazione, entro trenta giorni dalla data di ciascuna consegna, presso il magazzino di trasformazione sito in .... , il prezzo spettante per il quantitativo oggetto del contratto effettivamente consegnato, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale;

3) a corrispondere, per chilogrammo netto consegnato, un prezzo concordato minimo di €/kg ..... e massimo di €/kg ....., calcolato in base alla percentuale delle classi di riferimento: grado ...... €/kg .....; grado ...... €/kg .....; grado ...... €/kg ..... ecc., presenti nel tabacco consegnato;

4) ad espletare il diritto, per la durata del presente atto, di effettuare controlli, insieme all'associazione in merito al rispetto degli obblighi contrattuali.

D - Il trasformatore dichiara di essere a conoscenza che, a norma dell'art. 53 del Reg. (CE) n. 2848/98 della Commissione, qualora il termine di cui al punto 2), lettera *C* del presente contratto, anche per un solo pagamento, fosse superato di trenta giorni, il riconoscimento sarebbe revocato per un anno; ogni periodo aggiuntivo di ritardo di trenta giorni comporterebbe la revoca per un anno supplementare, fino ad un massimo di tre.

E - Il trasformatore e l'associazione convengono che:

1) il quantitativo di tabacco del gruppo varietale oggetto del presente contratto, da consegnare è comprensivo di kg .... a riporto del tabacco raccolto 2002 prodotto dai coltivatori soci sopra specificati;

2) il presente contratto è sottoscritto per il raccolto 2003;

3) le controversie sulla qualità del tabacco consegnato sono sottoposte ad un organo d'arbitrato composto:

da due periti designati rispettivamente dall'associazione e dalla ditta trasformatrice;

dal presidente scelto dalle parti o, in mancanza d'accordo, dall'AGEA;

4) il foro competente è quello di ....;

5) il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

...................., lì ....

La ditta trasformatrice ....

L'associazione ....

ALLEGATO *DC2*

Partita IVA Associazione | | | | | | | | | | | |

Ragione sociale Associazione

N° Contratto | | | | | | | | |

Descrizione gruppo varietale

IMPEGNO DI COLTIVAZIONE - RACCOLTO 2003

L'azienda produttrice socia/Il produttore socio .... p. IVA ....
sesso .... nato/a il .... nel comune di ....
cod. ISTAT .... residente in ....
comune .... prov. ....
rappresentata legalmente da .... c.f.: ....
sesso .... nato/a il .... nel comune di ....
cod. ISTAT .... residente in ....
comune .... prov. .... socio diretto (o associato tramite ....)

e

l'associazione/la cooperativa di produttori ....
p. IVA .... costituita in data .... registrata in data .... al n. ....
in prov. .... riconosciuta dall'AGEA con nota n. .... del .... ai sensi dell'art. 2 del Reg. n. 2848/98 con sede legale in ....
c.a.p. .... comune .... prov. ....
rappresentata legalmente da .... c.f.: ....
sesso .... nato/a il .... nel comune di ....
cod. ISTAT .... residente in ....
comune .... prov. ....

Dichiarano

a norma delle disposizioni comunitarie in vigore, nel settore del tabacco, derivati dai Regolamenti CEE n. 2075/92 del consiglio e n. 2848/98 della commissione, e successive modifiche e integrazioni, quanto segue:

A - L'azienda produttrice socia/il produttore socio si impegna:

1) a consegnare all'associazione/cooperativa di produttori, tabacco di qualità sana, leale e mercantile, privo delle caratteristiche elencate nell'allegato III del Reg. (CEE) n. 2848/98, nei limiti della produzione massima sotto specificata:

Intestatario ADQ o quota parte nominale			N. attestato o quota parte nominale	Quota ADQ o quota parte nominale	Quota contrattata
Matricola AGEA	P. IVA	Rag. soc. o denominazione		Kg	Kg

2) a produrre un quantitativo massimo di kg .... netti a pagamento di tabacco greggio in foglia delle varietà .... comprensivo di kg .... al riporto del tabacco prodotto nel raccolto 2002 facenti parte dell'attestato/i numeri ....;

3) a coltivare a tabacco la superficie delle particelle, decurtata delle aree di servizio, recinzioni, capezzagne, fossi ecc., come elencato nell'allegato/i T1 appresso specificato/i:

N. codice a barre mod. T1	Sup. coltivata totale allegato		
	Ha	a	Ca
Totale sup. coltivata			

4) a trapiantare il tabacco nelle particelle di cui all'allegato/i T1 sopra specificati entro il 15 giugno 2003, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 3, lettera *l)* del Reg. (CE) n. 2848/98 modificato dal Reg. (CE) n. 2162/99 della commissione;

5) a comunicare, anteriormente al 15 giugno 2003, per lettera raccomandata all'AGEA, qualsiasi ritardo nel trapianto, precisandone il motivo e l'eventuale cambio di particelle;

6) ad allegare le visure catastali, di ciascuna particella inserita nel mod. T1 di cui sopra;

7) a consentire l'accesso alla propria coltivazione, ai locali di cura e custodia da parte degli incaricati del controllo AGEA;

8) ad effettuare la coltivazione nel rispetto delle norme di produzione definite con l'associazione;

9) a segnalare per iscritto all'associazione eventuali quantitativi di tabacco del gruppo varietale oggetto del contratto prodotti in eccedenza della propria quota.

B - L'azienda produttrice/il produttore dichiara:

1) di essere a conoscenza che, a norma dell'art. 50, paragrafi 1, 2 e 2-bis del Reg. (CE) n. 2848/98, modificato dal Reg. (CE) n. 2162/99 della commissione:

fatto salvo l'impegno di cui alla lettera *A*, punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato dopo il 15 giugno, ma anteriormente al 30 giugno 2003, perderà il diritto al 50% del premio per il raccolto in corso;

fatto salvo l'impegno di cui alla lettera *A*, punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato dopo il 30 giugno 2003, perderà il diritto a fruire del premio per il raccolto in corso;

fatto salvo l'impegno di cui alla lettera *A*, punto 5, qualora i controlli accertino che non ha affatto coltivato tabacco o che il trapianto è stato effettuato dopo il 30 luglio 2003, perderà il diritto a fruire del premio per il raccolto in corso e a ricevere una quota di produzione per il raccolto successivo;

qualora i controlli accertino che anche una sola particella nella quale è prodotto il tabacco è diversa da quelle indicate nel presente contratto, all'allegato mod. T1, l'intero premio da corrispondere per il 2003 verrà ridotto del 5%, salvo in caso di applicazione del paragrafo 2, art. 50 del Reg. (CE) n. 2848/98, modificato dal Reg. (CE) n. 2162/99 della commissione;

2) che la produzione del tabacco oggetto del presente contratto sarà effettuata:

☐ direttamente, mediante la propria attività lavorativa;

☐ mediante la prestazione d'opera d'altri;

3) che i propri locali di cura e stendaggio del tabacco sono ubicati in: ....
....
....;

4) che il locale in cui il tabacco di propria produzione, fisicamente individuabile pena esclusione dello stesso dal diritto al premio, verrà depositato è ubicato in:
....
....
....

5) che gli atti di detenzione dei terreni di cui all'allegato/i modello/i T1 sono i seguenti: ....
....
....

6) dichiara, ai sensi della legge n. 675/96 di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nel presente impegno e la loro trasmissione ai soggetti istituzionali, di controllo e di rappresentanza del produttore stesso, nonché ad altri soggetti interessati al procedimento.

C - L'associazione/cooperativa si impegna:

1) a ritirare, nei limiti del quantitativo massimo di cui al punto *A*2) tutto il tabacco consegnato dal produttore, privo del prodotto con le caratteristiche di cui all'allegato II del Reg. (CEE) n. 2848/98;

2) a versare al produttore, entro trenta giorni dalla data di accreditamento da parte della ditta trasformatrice, il prezzo spettante per il quantitativo effettivamente consegnato;

N.B. Per le sole associazioni:

3) a versare al produttore entro trenta giorni dalla data accreditamento da parte dell'AGEA, un importo pari al premio, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

D - L'associazione/la cooperativa di produttori ed il socio convengono che:

1) il quantitativo di tabacco del gruppo varietale oggetto del presente impegno da consegnare, è comprensivo di kg .... di tabacco a riporto del raccolto 2002 prodotto dal coltivatore socio;

2) il pagamento deve essere effettuato sul c/c. n. ....
in essere presso ....

...................., lì ....

L'associazione/cooperativa
....

Il produttore socio
....

ALLEGATO *DC2A*

Partita IVA Associazione | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Ragione sociale Associazione [ ]

N° Contratto | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Descrizione gruppo varietale [ ]

IMPEGNO DI COLTIVAZIONE - RACCOLTO 2003

L'associazione .... p. IVA .... costituita in data...... registrata in data .... al n. ..... in .... prov. .... riconosciuta dall'AGEA con nota n. ..... del .... ai sensi dell'art. 2 del Reg. CEE n. 2848/98, con sede legale in .... c.a.p. .... comune .... prov. .... rappresentata legalmente da .... c.f.: .... sesso .... nato/a il .... nel comune di .... cod. ISTAT .... residente in .... comune .... prov. ....

e

la cooperativa di produttori .... p. IVA .... costituita in data .... registrata in data .... al n. .... in .... prov. .... con sede legale in .... c.a.p. .... comune .... prov. .... rappresentata legalmente da .... c.f.: .... sesso .... nato/a il .... nel comune di .... cod. ISTAT .... residente in .... comune .... prov. ....

Dichiarano

a norma delle disposizioni comunitarie in vigore, nel settore del tabacco, derivati dai Regolamenti CEE n. 2075/92, del consiglio e n. 2848/98 della commissione e successive modifiche e integrazioni quanto segue:

A - La cooperativa di produttori soci, si impegna:

1) a fornire l'elenco dei soci interessati al presente impegno di coltivazione;

2) a fornire n. .... impegni di coltivazione dei propri soci;

3) a consegnare presso il magazzino di trasformazione della ditta di trasformazione sito in ...., un quantitativo di tabacco di kg .... del gruppo varietale 0........ prodotto dai soci in elenco, di qualità sana, leale e mercantile, privo del prodotto con le caratteristiche elencate nell'allegato III del Regolamento (CEE) n. 2848/98 comprensivo di kg .... a riporto del tabacco del raccolto 2002 prodotto dai coltivatori sotto indicati:

Produttore			Quota contrattata kg	Quantità a riporto 2002	Quantità contrattata produzione 2003
Matricola AGEA	P. IVA	Ragione sociale o denominazione	A	B	C = A – B

Il predetto quantitativo, comunque, non potrà essere superiore alla somma dei quantitativi attribuiti dall'AGEA agli associati indicati in elenco, compresa la produzione del raccolto 2002 sopra indicata;

4) a consegnare i dati relativi a n. .... particelle dichiarate dai coltivatori per una superficie:

catastale totale ....;

coltivata totale .... (al netto di recinzioni, aree di servizio, ecc.);

5) a far trapiantare ai propri soci il tabacco nelle particelle di cui all'allegato/i T1 sopra specificati entro il 15 giugno 2003, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 3, lettera *l)* del Reg. (CE) n. 2848/98 modificato dal Reg. (CE) n. 2162/99 della commissione;

6) a far comunicare ai propri soci, anteriormente al 15 giugno 2003, per lettera raccomandata al trasformatore e all'AGEA, qualsiasi ritardo nel trapianto, precisandone il motivo e l'eventuale cambio di particelle;

7) ad effettuare la coltivazione nelle zone di produzione riconosciute .... conformemente a quanto prescritto dal Reg. (CEE) n. 2848/98, allegato II;

8) a consentire l'accesso alle proprie coltivazioni, ai locali di cura e custodia da parte degli incaricati del controllo AGEA.

B - L'associazione e la cooperativa dichiarano:

1) di essere a conoscenza che, a norma dell'art. 50, paragrafi 1, 2 e 2-bis del Reg. (CE) n. 2848/98, modificato dal Reg. (CE) n. 2162/99 della commissione:

fatto salvo l'impegno di cui alla lettera *A*, punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato da un proprio socio dopo il 15 giugno, ma anteriormente al 30 giugno 2003, questi perderà il diritto al 50% del premio per il raccolto in corso;

fatto salvo l'impegno di cui alla lettera *A*, punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato da un proprio socio dopo il 30 giugno 2003, questi perderà il diritto a fruire del premio per il raccolto in corso;

fatto salvo l'impegno di cui alla lettera *A*, punto 5, qualora i controlli accertino che un proprio socio non ha affatto coltivato tabacco o che il trapianto è stato effettuato dopo il 30 luglio 2003, questi perderà il diritto a fruire del premio per il raccolto in corso e a ricevere una quota di produzione per il raccolto successivo;

qualora i controlli accertino che anche una sola particella nella quale un proprio socio ha prodotto il tabacco è diversa da quelle indicate nel presente contratto, agli allegati mod. T1, l'intero premio da corrispondere al socio stesso per il 2003 verrà ridotto del 5%, salvo in caso di applicazione del paragrafo 2, art. 50 del Reg. (CE) n. 2848/98, modificato dal Reg. (CE) n. 2162/99 della commissione;

nei casi di applicazione delle sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 2-bis del Reg. (CE) n. 2848/98, modificato dal Reg. (CE) n. 2162/99 della commissione, l'aiuto specifico complessivamente spettante all'associazione è ridotto di un importo pari alla metà di quello della riduzione applicata al produttore socio e che, in caso di applicazione per due anni consecutivi, tale sanzione verrà raddoppiata a decorrere dal terzo anno.

C - L'associazione si impegna:

1) a ritirare, nei limiti del quantitativo massimo di cui al punto *A*3) tutto il tabacco consegnato dalla cooperativa, proveniente dalle coltivazioni dei suoi associati di cui agli impegni di coltivazione allegati, privo del prodotto con le caratteristiche di cui all'allegato II del Reg. (CEE) n. 3478/92;

2) a versare il prezzo spettante alla cooperativa, entro trenta giorni dalla data di accreditamento da parte della ditta, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale;

3) a versare, direttamente ai produttori soci della cooperativa, entro trenta giorni dall'accreditamento da parte dell'AGEA, un importo pari al premio, esclusivamente tramite bonifico bancario e postale;

4) ad agevolare, su richiesta dell'AGEA, l'accesso alle coltivazioni, locali di cura e custodia del produttore, da parte degli incaricati del controllo AGEA.

D - L'associazione e la cooperativa di produttori convengono quanto segue:

1) il quantitativo di tabacco da consegnare oggetto del presente impegno, è comprensivo di kg .... a riporto del tabacco raccolto 2002 prodotto dai coltivatori soci sopra specificati;

2) il pagamento deve essere effettuato sul c/c bancario/postale n. .... in essere presso ....

....................., lì ....

L'associazione ....

La cooperativa dei produttori ....

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
A.G.E.A. - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA
SETTORE TABACCO

Spazio riservato al Codice a Barre

MODELLO T1 PER CONTRATTO C1- RACCOLTO 2003

NUMERO REGISTRAZIONE AL SISTEMA CENTRALIZZATO

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL COLTIVATORE

MATRICOLA | PARTITA I.V.A. | CODICE FISCALE

COGNOME O RAGIONE SOCIALE | NOME

QUADRO B - DATI DA COMPILARE A CURA DEL TRASFORMATORE

PARTITA I.V.A. TRASFORMATORE | RAGIONE SOCIALE TRASFORMATORE

ALLEGATO T1 N° DI | N TOT | G V | NUMERO CONTRATTO | QUOTA CONTRATTATA

QUADRO C - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

	COMUNE			DATI CATASTALI						SUPERFICIE CATASTALE			SUPERFICIE COLTIVATA		
	COD. ISTAT		DENOMINAZIONE					TIPO	COD						
	PROV	COMUNE		SEZ	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	COND	VAR	ETTARI	ARE	CENT	ETTARI	ARE	CENT
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

Il sottoscritto ai sensi della legge 675/96, autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO | ETTARI | ARE | CENT

FIRMA E TIMBRO DELLA DITTA TRASFORMATRICE

FIRMA DEL COLTIVATORE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

03A05990

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia in San Francisco (Stati Uniti)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia in San Francisco è determinata come segue: gli Stati del'Utah, delle Isole Hawaii, dell'Oregon, di Washington, Idaho, Montana, Alaska, della California (eccettuate le seguenti contee: San Luis Obipso, Kern, San Bernardino, Santa Barbara, Ventura, Los Angeles, Riverside, San Diego, Imperial Valley, Orange) Isola di Guam, territori di amministrazione fiduciaria delle Isole Caroline, Yap, Marianne.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º aprile 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A05988

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 12 maggio 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1597
Yen giapponese	135,05
Corona danese	7,4247
Lira Sterlina	0,71970
Corona svedese	9,1940
Franco svizzero	1,5133
Corona islandese	84,20
Corona norvegese	7,8755
Lev bulgaro	1,9466
Lira cipriota	0,58706
Corona ceca	31,463
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,18
Litas lituano	3,4531
Lat lettone	0,6520
Lira maltese	0,4303
Zloty polacco	3,3472
Leu romeno	37598
Tallero sloveno	232,9850
Corona slovacca	41,160
Lira turca	1743000
Dollaro australiano	1,7868
Dollaro canadese	1,6107
Dollaro di Hong Kong	9,0443
Dollaro neozelandese	1,9966
Dollaro di Singapore	2,0105
Won sudcoreano	1386,42
Rand sudafricano	8,5456

Cambi del giorno 13 maggio 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1518
Yen giapponese	134,41
Corona danese	7,4243
Lira Sterlina	0,71650
Corona svedese	9,1850
Franco svizzero	1,5165
Corona islandese	84,02
Corona norvegese	7,8740
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,58696
Corona ceca	31,478
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,68
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,6492
Lira maltese	0,4296
Zloty polacco	4,3372
Leu romeno	37535
Tallero sloveno	233,0450
Corona slovacca	41,110
Lira turca	1722000
Dollaro australiano	1,7820
Dollaro canadese	1,6015
Dollaro di Hong Kong	8,9830
Dollaro neozelandese	1,9991
Dollaro di Singapore	1,9955
Won sudcoreano	1381,58
Rand sudafricano	8,4854

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A06184-03A06185

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Beben Clorossina»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 233 del 16 aprile 2003

Specialità medicinale: BEBEN CLOROSSINA

0,025% + 0,5% crema» 1 tubo da 30 g - A.I.C. n. 022919029;

0,1% + 0,5% crema» 1 tubo da 30 g - A.I.C. n. 022919043;

0,1% + 0,5% emulsione cutanea» 1 flacone 30 ml - A.I.C. n. 022919106.

Società Pfizer Consumer Health Care S.r.l. - strada statale 156 km 50 - 04100 Borgo San Michele (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità Beben clorossina, «0,025% + 0,5% crema» 1 tubo da 30 g - A.I.C. n. 022919029, Beben clorossina, «0,1% + 0,5% crema» 1 tubo da 30 g - A.I.C. n. 022919043, Beben clorossina, «0,1% + 0,5% emulsione cutanea» 1 flacone 30 ml - A.I.C. n. 022919106, prodotti anteriormente al 14 maggio 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 129 del 25 marzo 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottottanta giorni dal 9 maggio 2003».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05960

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Beben»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 234 del 16 aprile 2003

Specialità medicinale: BEBEN

0,025% crema tubo 30 g - A.I.C. n. 022292066/;

0,1% crema tubo 30 g - A.I.C. n. 022292080/;

0,1% emulsione cutanea «flacone 30 ml - A.I.C. n. 022292116/;

«0,1% gel» flacone 30 ml - A.I.C. n. 022292142/.

Società Pfizer Consumer Health Care S.r.l. - Strada statale 156 km 50 - 04100 Borgo San Michele (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità Beben, 0,025% crema tubo 30 g A.I.C. n. 022292066, Beben, 0,1% crema tubo 30 g A.I.C. n. 022292080, Beben, »0,1% emulsione cutanea» flacone 30 ml A.I.C. n. 022292116, Beben, 0,1% gel flacone 30 ml A.I.C. n. 022292142, prodotti anteriormente al 14 maggio 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 129 del 25 marzo 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 9 maggio 2003».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05959

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Parsilid»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 235 del 16 aprile 2003

Specialità medicinale: PARSILID 30 compresse rivestite 250 mg - A.I.C. n. 025791031.

Società Sanwin S.r.l. - Via Carbonera, 2 - 20137 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti della confezione della specialità medicinale Parsilid 30 compresse rivestite 250 mg - A.I.C. n. 025791031, prodotti anteriormente all'8 novembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 490 del 10 ottobre 2002 di cambio di titolarità e denominazione del medicinale, intestati al vecchio titolare (Sirton Pharmaceuticals S.p.A.), possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 7 maggio 2003».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05961

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Periactin»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 240 del 24 aprile 2003

Specialità medicinale PERIACTIN.

30 compresse 4 mg - A.I.C. n. 017616018.

1 flacone sciroppo 150 ml 0,04% - A.I.C. n. 017616020.

Società Avantgarde S.p.a. - via Treviso 4 - 00040 Pomezia (Roma).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità Periactin, 30 compresse 4 mg - A.I.C. n. 017616018, Periactin, 1 flacone sciroppo 150 ml 0,04% - A.I.C. n. 017616020, prodotti anteriormente al 4 novembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 456 del 30 settembre 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 3 maggio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06105

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo-Lotan»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 241 del 28 aprile 2003

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (Rm), VIA G. Fabbroni, 6, c.a.p. 00100 - Italia, codice fiscale n. 07472570154.

Medicinale: NEO-LOTAN.

Variazione A.I.C.: Aggiunta/Modifica (escluso eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Si approva la modifica richiesta, relativa all'aggiunta di una nuovo indicazione terapeutica.

Le nuove indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: Ipertensione.

Neo-Lotan è indicato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Neo-Lotan è indicato in pazienti ipertesi con ipertrofia ventricolare sinistra per ridurre il rischio di mortalità e morbilità cardiovascolari, rappresentato prevalentemente dal rischio di ictus.

Insufficienza cardiaca.

Neo-Lotan è indicato per il trattamento dell'insufficienza cardiaca quando il trattamento con un ACE inibitore non è tollerato o è controindicato. Non sono da trasferire ad una terapia con Neo-Lotan i pazienti con insufficienza cardiaca che sono stati stabilizzati con un ACE inibitore, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029385010 - «50 mg compresse rivestite con film divisibili» 28 compresse.

A.I.C. n. 029385022 - «Cardiostart 12,5 mg compresse rivestite con film» 21 compresse.

A.I.C. n. 029385034 - «Cardiostart» 12,5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Repubblica italiana.

03A05958

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lortaan»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 242 del 28 aprile 2003

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (Rm), Via G. Fabbroni, 6, c.a.p. 00191 - Italia, codice fiscale n. 00422760587.

Medicinale: LORTAAN.

Variazione A.I.C.: Aggiunta modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Si approva la modifica richiesta, relativa all'aggiunta di una nuova indicazione terapeutica.

Le nuove indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: Ipertensione.

Lortaan è indicato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Lortaan è indicato in pazienti ipertesi con ipertrofia ventricolare sinistra per ridurre il rischio di mortalità e morbilità cardiovascolari, rappresentato prevalentemente dal rischio di ictus.

Insufficienza cardiaca.

Lortaan è indicato per il trattamento dell'insufficienza cardiaca, quando il trattamento con un ACE inibitore non è tollerato o è controindicato. Non sono da trasferire ad una terapia con Lortaan i pazienti con insufficienza cardiaca che sono stati stabilizzati con un ACE inibitore, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029384017 - «50 mg compresse rivestite con film divisibili» 28 compresse;

A.I.C. n. 029384029 - «Cadiostart 12,5 mg compresse rivestite con film 21 compresse;

A.I.C. n. 029384031 - «Cardiostart 12,5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05957

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enterovaccino ISM».

Con il decreto n. 800.5/R.M./329/D 74 del 24 aprile 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

ENTEROVACCINO ISM - AD 6 compresse 200 md - A.I.C. n. 003097021.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l., titolare della specialità.

03A05962

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adifteper»

Con il decreto n. 800.5/R.M./329/D 75 del 24 aprile 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

ADIFTEPER - Rinforzo 1 fiala 0,5 ml - A.I.C. n. 020462040.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l., titolare della specialità.

03A05963

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con il decreto n. 800.5/R.M.329/D 76 del 24 aprile 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali.

Duogastral - 50 compresse 50 mg - A.I.C. n. 024623062.

H Adiftal - iniez. richiamo 1 F - A.I.C. n. 008548012.

Piproxen 30 capsule 300 mg - A.I.C. n. 025518010 - 10 supposte 600 mg - A.I.C. n. 025518022.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta nuovo Istituto sieroterapico milanese S.r.l., titolare delle specialità.

Con il decreto n. 800.5/R.M.329/D 77 del 24 aprile 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali.

Flar 20 capsule 200 mg - A.I.C. n. 012438053 - 20 bustine 1 g - A.I.C. n. 012438065.

Lio-Morbillo - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solv. - A.I.C. n. 024786028.

Liosiero antibotulinico 1 fiala + fiala 10 ml - A.I.C. n. 014801017.

Rosovax 1 flacone Liofilizzato + 1 flacone solv. - A.I.C. n. 022751034.

Vaccino antileptospira ISM 4 f. 1 ml - A.I.C. n. 013305014.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta nuovo Istituto sieroterapico milanese S.r.l., titolare delle specialità.

03A05964-03A05965

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno»

Il Ministero per le politiche agricole e forestali, ricevuta l'istanza intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Oliva Ascolana del Piceno», presentata ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92, come denominazione di origine protetta, dall'Associazione di produttori di oliva Ascolana tenera, con sede in Ascoli Piceno, via delle Zeppelle, 113, ritenendo che la stessa soddisfi i requisiti previsti dal citato regolamento, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 dello stesso, procede alla pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente proposta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o, se pervenute, dopo la loro opportuna valutazione da parte dei Ministero delle politiche agricole e forestali, la predetta proposta sarà notificata per la registrazione, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, alla Commissione europea.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «OLIVA ASCOLANA DEL PICENO»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione d'origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno» è riservata alle olive, in salamoia o ripiene che rispondono ai requisiti e alle condizioni stabilite dal Regolamento comunitario n. 2081/92 ed indicate nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Piattaforma varietale

La denominazione d'origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno» designa le olive, in salamoia o ripiene, prodotte nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare, ottenute dalla varietà d'olivo «Ascolana Tenera».

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della denominazione, d'origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno» comprende per intero i territori dei seguenti comuni:

Comuni della provincia di Ascoli Piceno:

Acquaviva Picena, Altidona, Appignano del Tronto, Ascoli Piceno, Belmonte Piceno, Campofilone, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Cossignano, Cupramarittima, Falerone, Fermo, Folignano, Francavilla d'Ete, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Maltignano, Massa Fermana, Massignano, Monsampietro Morico, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montappone, Monte Rinaldo, Monte S. Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montedinove, Montefiore dell'Aso, Montegiberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monteprandone, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Offida, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto S. Giorgio, Porto S. Elpidio, Rapagnano, Ripatransone, Rotella, Servigliano, Spinetoli, San Benedetto del Tronto, S. Elpidio a Mare, S. Vittoria in Matenano, Torre S. Patrizio, Venarotta;

Comuni della provincia di Teramo:

Martinsicuro, Colonnella, Alba Adriatica, Corropoli, Controguerra, Ancarano, Nereto,Torano Nuovo, S. Egidio alla Vibrata, Civitella del Tronto, S. Omero, Tortoreto, Giulianova, Mosciano S. Angelo, Bellante, Campli, Valle Castellana, Torricella Sicura, Rocca S. Maria, Teramo, Castellalto, Canzano, Notaresco, Morro d'Oro, Roseto degli Abruzzi, Cortino, Montorio al Vomano.

Art. 4.

Tecniche colturali

Il territorio su cui insiste la produzione della denominazione d'origine protetta «Oliva Ascolana dei Piceno» ha le seguenti caratteristiche pedo-climatiche:

terreni di natura variabile dal calcareo-argilloso all'arenaceo, con pH mediamente sub-alcalini;

altitudine delle aree di produzione variabile dai 20 ai 500 m.s.l.m.

Le tecniche colturali adottate sono, le seguenti:

gli impianti hanno sesti posizionati in modo tale da favorire una buona areazione ed illuminazione per permettere l'allegagione;

la densità di impianto non deve superarele 300 piante/ha (sesto di impianto 6 x 6). Negli impianti deve essere presente almeno il 60% di ascolana tenera ed un max 40% di piante impollinatrici;

le forme di allevamento da utilizzare sono quelle libere (vaso, globo, monocono ecc...);

l'irrigazione è consentita, ma va interrotta almeno 20 giorni prima della raccolta;

la raccolta va effettuata tra il 10 settembre ed il 20 ottobre;

1. deamarizzazione delle olive con immersione in soluzione. di idrato sodico (NaOH) la cui concentrazione può variare dall'1.5 al 3%; la durata del processo è compresa tra un minimo di 8 ed un massinio di 12 ore;

2. lavaggi per la riduzione dell'alcale residuo;

3. fermentazione e conservazione in salamoia, alla concentrazione compresa tra l'8 e il 10% di Cloruro di Sodio (NaC1).

È ammessa la deamarizzazione delle olive definita «al Naturale», ponendole direttamente in salamoia alla concentrazione compresa tra l'8 e il 10% di Cloruro di Sodio, la durata del processo, legata allo stato di maturazione della varietà, richiede tempi di fermentazione e stoccaggio non inferiori ai 10 mesi.

c) Caratteristiche della Salamoia:

I caratteri della salamoia di conservazione devono essere contenuti nei limiti previsti dalla norma CODEX ALIMENTARIUS STAN 66-1981.

Oliva ripiena.

La denominazione «Oliva Ascolana del Piceno» ripiena viene prodotta secondo le modalità tipiche e tradizionali sotto riportate:

a) Caratteristiche degli ingredienti:

Carni fresche: carni di bovino maturo provenienti dalla zona di cui all'art. 3, minimo 40% - massimo 70%; carni suine mature provenienti dalla zona di cui all'art. 3, minimo 30% - massimo 50%; è tollerata l'aggiunta di carni di pollo provenienti dalla zona di cui all'art. 3 e/o tacchino fino ad un massimo del 10%.

Ingredienti aggiuntivi: uova (da 2 a 4, secondo necessità, per kg di impasto); formaggio stagionato grattugiato per aroma ed amalgama, minimo gr 100 per kg di impasto; olio extravergine e/o strutto quanto basta per la cottura delle carni, è consentito l'uso del burro nella cottura delle carni purché indicato in etichetta; vino biano secco; cipolla, carota, costa di sedano, noce moscata, sale, quanto basta per l'insaporimento delle carni in cottura.

Ingredienti facoltativi: è ammesso l'utilizzo di piccole quantità di salsa di pomodoro per l'insaporimento delle carni; chiodi di garofano; pepe, buccia di limone grattugiata ed altri aromi di minore entità.

Ingredienti per la panatura: uova, farina di grano, pangrattato, in quantità sufficienti per la formazione di una, leggera copertura dell'oliva ripiena.

Il prodotto finito deve contenere almeno il 40% in peso di oliva denocciolata.

b) Lavorazione.

Le carni sopraccitate, tagliate in pezzi, vengono rosolate con cipolla, carota e sedano, in olio extravergine di oliva e/o strutto (è consentito l'uso del burro) e portate a cottura a fuoco lento con aggiunta di vino bianco secco e sale. A cottura ultimata la carne e gli ingredienti aggiuntivi vengono triturati. L'impasto viene legato con uova, formaggio grattugiato e aggiunta di noce moscata.

la produzione unitaria massima di olive per impianti specializzati è di 7ton/ha, per piante in coltura promiscua è pari a 50kg/pianta.

Art. 5.

Elementi storici

Il nucleo originario di diffusione della coltivazione, va ricondotto ai comuni di Ascoli Piceno, Folignano, Venarotta, Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno e S. Egidio alla Vibrata, Civitella del Tronto in provincia di Teramo.

Le olive da tavola provenienti da questi territori, erano conosciute dai classici latini come «*Ulivae Picenae*». Notevole l'incidenza della tecnica di trasformazione adottata nei comprensori di storica diffusione, sui caratteri del prodotto originario e relativa all'uso di un carbonato alcalino per estrarre dalle olive, insieme al grasso, le sostanze amare. I Monaci Benedettini Olivetani del Piceno, furono i primi ad operare la concia delle olive e a testimoniare il carattere di un'industria locale basata proprio sulla preparazione delle olive da tavola.

Le prime notizie circa la farcitura dell'oliva ascolana risalgono al 1600 periodo in cui queste una volta denocciolate, venivano riempite di erbe (olive giudee). La ricetta attuale invece, ha origine nel XIX sec. con farcitura a prevalente base di carni, quale specialità in uso in famiglie agiate.

Art. 6.

Metodo di ottenimento

Oliva in salamoia:

a) Caratteristiche del frutto: il frutto fresco ammesso alla lavorazione per la produzione di oliva ascolana tenera deve presentare i seguenti caratteri:

frutto sano;

lesioni o ammaccature nei limiti previsti dalla norma CODEX ALIMENTARIUS STAN 66-1981 e per ciascuna categoria commerciale, di seguito indicata, la somma delle tolleranze non sarà superiore, in nessun caso, a: Extra il 7%; Prima il 12%; Seconda o Standard il 17%;

rapporto polpa nocciolo in peso non inferiore a 4;

polpa di facile distacco dal nocciolo;

colore verde paglierino, proprio, caratteristico del frutto maturo.

b) Lavorazione: Il trattamento di deamarizzazione deve iniziare non oltre le 48 ore dalla raccolta delle olive.

La lavorazione ed il confezionamento, devono avvenire nell'area di produzione indicata all'art. 3, seguendo le riconosciute e sperimentate, tecniche di trasformazione connesse allo stato di maturazione della varietà ed alla temperatura dell'ambiente. La lavorazione comprende le seguenti fasi:

le olive preventivamente denocciolate vengono riempite con l'impasto così ottenuto. Le olive ripiene vengono passate nella farina, nell'uovo battuto ed infine nel pangrattato. Il prodotto finale è destinato alla frittura.

Art. 7.

Caratteristiche al consumo

Il prodotto finito deve avere le seguenti caratteristiche, fino alla data di scadenza indicata:

a) Oliva in Salamoia:

Caratteristiche organolettiche:

Visive: colore uniforme dal verde al giallo paglierino;

Olfattive: odore caratteristico di fermentato;

Gustative: sapore lievemente acido; leggero retrogusto amarognolo; fragranza e croccantezza in bocca.

Caratteristiche microbiologiche:

Conformi alle disposizioni vigenti in materia di igiene alimentare.

Caratteristiche fisiche:

Polpa piena, fine, compatta, non raggrinzita, non granulosa.

b) Oliva Ripiena:

Caratteristiche organolettiche:

Visive: forma leggermente allungata (ellittica) irregolare; presenza di aree verdi percettibili; alla rottura la panatura rimane aderente all'oliva, con impasto che si presenta compatto.

Olfattive: percezioni olfattive di media intensità con note fruttate di oliva verde e spezie.

Gustative: il prodotto risulta croccante, per la presenza della varietà oliva ascolana tenera, di sapore delicato con retrogusto amaro da intenso a mediamente intenso.

Caratteristiche microbiologiche.

Conformi alle disposizioni vigenti in materia di igiene alimentare.

Caratteristiche fisiche:

1 kg di olive ripiene deve contenere da un minimo di 65 a un massimo di 95 unità.

Art. 8.

Conservazione

Alle olive in salamoia possono essere aggiunti: acidificanti naturali; parti di pianta come aromatizzanti, infusi di finocchio selvatico, privi di residui cellulosici ottenuti utilizzando piante spontanee o piante provenienti da coltivazioni ricadenti nell'area indicata all'art. 3; è vietata l'aggiunta di coloranti, conservanti ed acidificanti ad eccezione dell'acido L-ascorbico (E300) e dell'acido citrico (E330).

Le olive in salamoia ripiene fresche o parzialmente cotte, sono conservate nel rispetto delle condizioni igienico - sanitarie, rispondenti alle vigenti normative in materià alimentare, assicurate dalle tecnologie di produzione e condizionamento adottate. In caso di conservazioni per periodi lunghi debbono essere surgelate immediatamente dopo la produzione, secondo le norme di legge vigenti.

Art. 9.

Adempimenti

Al fine di garantire la rintracciabilità della denominazione di origine, i singoli componenti la filiera produttiva devono essere identificati attraverso la loro iscrizione nei seguenti appositi elenchi:

a) dei produttori olivicoli con l'identificazione catastale degli oliveti idonei;

b) dei trasformatori con l'ubicazione degli impianti idonei di trasformazione delle olive;

c) degli allevatori di carni bovine, suine e di pollame con l'indicazione del numero dei capi allevati;

d) dei trasformatori di olive ripiene con l'ubicazione degli impianti idonei di trasformazione delle olive.

Questi elenchi sono attivati, tenuti ed aggiornati dall'Organismo di controllo.

Art. 10.

Designazione e presentazione

Il nome della denominazione di origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno» deve figurare in etichetta con caratteri chiari, indelebili e di dimensioni almeno doppie. rispetto alle indicazioni di ditta, ragione sociale ed altre, in modo da poter essere ben distinguibile. Sull'etichetta dovrà, inoltre, figurare la dicitura «in salamoia», «in salamoia al naturale» o «ripiena» secondo la tipologia di prodotto cui si riferisce.

La denominazione «Oliva Ascolana del Piceno» è contraddistinta dal logo che segue:

Descrizione:

l'immagine del logo «Oliva Ascolana del Piceno» si presenta come un cubo in prospettiva piatta, visto dal basso. Visualizza n. 3 facce in dimensioni diverse. In quella frontale, quadrato perfetto, vi sono realizzate n. 2 foglie di olivo stilizzate costruite esternamente da un cerchio inscritto al quadrato e internamente delimitate dall'ovale che a sua volta rappresenta un'oliva tagliata orizzontalmente da tre linee ondulate che separano l'oliva stessa in quattro parti; l'asse centrale dell'oliva (ovale) e la costruzione delle foglie rispetto alla base hanno una inclinazione verso destra di 30^0, l'oliva e le foglie sono unite da un rametto che si tronca nello spigolo del quadrato basso a sinistra. Nella faccia sotto a quella centrale, di medio sviluppo, vi è riportata l'immagine grafica di un castello con prospettiva scolpita su trama travertino, con inclinazione d'asse rispetto alla faccia frontale di 30^0. Nella terza faccia laterale sinistra, di piccolo sviluppo, con inclinazione d'asse rispetto alla faccia frontale di 60^0, vi è riportata solo la trama travertino.

Colore: il logo è in bianco e nero, ma potrà essere riprodotto in qualsiasi colore o combinazione di colori.

La denominazione «Oliva Ascolana del Piceno» in salamoia o ripiena va confezionata con recipienti o involucri conformi alle disposizioni vigenti in materia di igiene alimentare.

L'aggiunta di qualsiasi qualificazione alla denominazione di cui all'art. 1, non espressamente prevista dal presente disiplinare è vietata. Tale divieto è esteso anche ad aggettivi quali: eccelsa, fine, superiore, selezionato, genuino, tradizionale, etc.

03A06074

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Comunicato di rettifica relativo alla delibera n. 14035 del 17 aprile 2003 avente ad oggetto: «Scambi organizzati di strumenti finanziari fuori dei mercati regolamentati»

Alla fine della delibera citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2003, a pag. 31, va aggiunto il seguente schema:

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA DI SCAMBI ORGANIZZATI DI STRUMENTI FINANZIARI (*)

(Art. 78, D.Lgs. n. 58/1998 - Delibera Consob n. 14035 del 17 aprile 2003)

SOGGETTO ORGANIZZATORE e DENOMINAZIONE DEL SISTEMA

DATA INIZIO OPERATIVITA'

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA

REGOLE DI FUNZIONAMENTO	
Struttura del sistema	
Criteri di selezione dei titoli scambiati	
Trasmissione degli ordini	
Altre regole adottate	
CRITERI DI FORMAZIONE PREZZI	
Prezzi d'asta	
Prezzi derivati da mercati regolamentati	

Prezzo fissato ex ante	
Tassi di mercato monetario	
Prezzo da sistemi di quotazione telematici	
Altre modalità di rilevazione dei prezzi	
GIORNATE ED ORARIO DI FUNZIONAMENTO	
LIQUIDAZIONE E REGOLAMENTO CONTRATTI	

STRUTTURE UTILIZZATE E RELATIVE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO	
Strutture informatiche proprie	
Outsourcing	
Protezione dati	
Accesso della clientela ai prezzi	

OPERATORI AMMESSI	
Banche	
Imprese di investimento	

Imprese di assicurazione	
Oicr	
Altri operatori (clienti finali)	

STRUMENTI FINANZIARI E RELATIVI EMITTENTI	
Titoli di Stato	
Azioni quotate su mercati regolamentati	
Azioni non quotate	
Azioni di propria emissione	
Obbligazioni quotate su mercati regolamentati	
Obbligazioni non quotate	
Obbligazioni di propria emissione	
Pronti contro termine	
Altri strumenti finanziari (covered warrants, etc.)	

MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA	

(*) E' facoltà del soggetto organizzatore fornire ulteriori informazioni sul sistema di scambi.

03A06076

COMUNE DI ALFIANO NATTA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Alfiano Natta (provincia di Alessandria) ha adottato, il 27 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

a) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita da decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2003, nelle misure specificate in premessa:

1) abitazione principale: aliquota del 4,5 per mille;

2) immobili diversi della abitazione principale: aliquota 5,5 per mille;

b) di fissare la detrazione per l'abitazione principale in € 105,00, come regolata al punto 2, comma 55, art. 3, legge n. 662/1996 e per quelle previste al comma 56, stesso articolo, (abitazione posseduta da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari).

(Omissis).

03A05762

COMUNE DI ALTOPASCIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Altopascio (provincia di Lucca) ha adottato, il 21 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003 nella misura del 6,8 per mille.

2) Di determinare l'aliquota ridotta I.C.I. nella misura del 5,2 per mille in favore delle abitazioni principali e delle persone fisiche socie di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune e nella misura del 5,8 per mille per gli immobili locati, con contratto registrato, a soggetto che li utilizzi come abitazione principale, come meglio specificato nella premessa della presente deliberazione, dando atto che il gettito previsto per l'esercizio 2003 non sarà inferiore all'ultimo realizzato (2002).

3) Di determinare la detrazione per la prima casa nella misura di € 103,29.

4) Di determinare la detrazione per la prima casa nella misura di € 258,23 per i soggetti passivi ultra sessantaduenni, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, che posseggano contestualmente i seguenti requisiti: nuclei familiari il cui reddito complessivo ai fini IRPEF, derivante unicamente da pensione, non sia superiore a € 14.460,79 lordi annui, in possesso, su tutto il territorio nazionale, dell'unico fabbricato ed eventuali sue pertinenze adibito ad abitazione principale e con un patrimonio mobiliare (bot, cct, btp, fondi d'investimento, ecc. compresi c/c e depositi bancari e postali) non superiore a € 25.822,00 alla data del 31 dicembre 2002. Il diritto all'elevazione della detrazione compete anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in forma imprenditoriale (art. 2135 c.c.) e più specificatamente se sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa. La detrazione compete proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, come disposto dall'art 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992. I soggetti passivi interessati dovranno presentare al comune di Altopascio, entro il 31 maggio 2003, a pena di esclusione dalla detrazione, istanza su appositi modelli forniti dall'ufficio tributi del comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti sopra indicati, tale istanza da diritto alla detrazione sopra indicata solo per l'anno 2003:

a) la detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta per i soggetti passivi ultra sessantaduenni, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, che posseggano contestualmente i seguenti requisiti: nuclei familiari il cui reddito complessivo ai fini IRPEF, derivante unicamente da pensione, non sia superiore a € 8.263,31 lordi annui, in possesso, su tutto il territorio nazionale, dell'unico fabbricato ed eventuali sue pertinenze adibito ad abitazione principale e con un patrimonio mobiliare (bot, cct, btp, fondi d'investimento, ecc. compresi c/c e depositi bancari e postali) non superiore a € 25.822,00 alla data del 31 dicembre 2002. Tale diritto compete anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in forma imprenditoriale (art. 2135 c.c.) e più specificatamente se sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa. I soggetti passivi interessati dovranno presentare al comune di Altopascio, entro il 31 maggio 2003, a pena di esclusione dalla detrazione, istanza su appositi modem forniti dall'ufficio tributi del comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ettestante il possesso dei requisiti sopra indicati, tale istanza da diritto alla detrazione sopra indicata solo per l'anno 2003.

(Omissis).

03A05763

COMUNE DI BARDONECCHIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bardonecchia (provincia di Torino) ha adottato, il 12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2) di determinare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote I.C.I.:

6 per mille aliquota ordinaria;

5 per mille per le strutture ricettive extralberghiere definite «alloggi vacanze» di cui alla legge regionale 30 settembre 2002, n. 22;

5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale compresa una pertinenza per ogni categoria catastale rientrante in tale fattispecie (C2, C6 e C7, asservite comunque all'abitazione principale) con detrazione di € 258;

4 per mille per le unità immobiliari di cui alla categoria catastale D2 (alberghi e pensioni) e quelle vincolate da R.T.A. (Ricettivita Turistico Alberghiera) e rifugi alpini;

5 per mille per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione delle categoria A/10) e C6 date in locazione ai residenti per un periodo superiore ai novanta giorni;

5,30 per mille per le unità immobiliare classificate o classificabili nei gruppo catastale A (ad eccezione delle categoria A/10) e C6 date in locazione ai non residenti per un periodo superiore ai novanta giorni;

7 per mille per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale A (ad eccezione delle categoria A/10) e C6 con residenza secondaria e/o non locate (art. 7 del regolamento I.C.I.);

(Omissis).

03A05764

COMUNE DI BARONE CANAVESE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Barone Canavese (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota per l'I.C.I. 2003 nella misura unica del 5,50 per mille (quindi invariata rispetto all'anno 2002);

2) di determinare per l'anno 2003 in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale, fermo restando che non sono previste elevazioni o agevolazioni per categorie di contribuenti, in particolari situazioni di disagio socio-economico;

(Omissis).

03A05765

COMUNE DI BELLINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bellino (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) .... di confermare e determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata al comune di Bellino nelle misure di cui alla D.G.C. n. 4 del 10 gennaio 2002 e, più precisamente, come segue:

A) aliquota del 6 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale;

B) aliquota del 6 per mille (aliquota ordinaria) per gli immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale (c.d. seconde case);

2) di fissare in € 103,29 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale;

3) di determinare per l'anno 2003 per i terreni le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota del 6 per mille per i terreni edificabili;

b) esenzione per i terreni non edificabili ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

(Omissis).

03A05766

COMUNE DI BELLOSGUARDO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bellosguardo (provincia di Salerno) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) *Omissis.*

2) Di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia descritte in narrativa, nelle seguenti misure:

abitazione principale e relative pertinenze: 5,50 per mille;

terreni ricadenti in zona C): 5,50 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni principali: 6,00 per mille.

Con la riduzione del 50% per gli immobili inagibili o inabitabili (prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504), e la detrazione di € 103,29 per l'abitazione principale (prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504);

(Omissis).

03A05787

COMUNE DI BERTONICO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bertonico (provincia di Lodi) ha adottato, il 5 e 25 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di stabilire per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. come segue:

aliquota del 4 per mille con detrazione di € 129,11= (aliquota ridotta): immobili adibiti ad abitazione principale/pertinenze limitatame ad una unità immobiliare;

aliquota del 6,5 per mille: immobili non destinati ad abitazione principale e terreni agricoli;

aliquota del 7 per mille: aree fabbricabili.

(Omissis).

03A05788

COMUNE DI BESOZZO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Besozzo (provincia di Varese) ha adottato, il 31 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

a) di confermare per l'esercizio 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per la prima casa e 7 per mille per le altre abitazioni;

(Omissis).

03A05789

COMUNE DI BIASSONO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Biassono (provincia di Milano) ha adottato, l'11 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di fissare per l'anno 2003 l'aliquota di imposta unica al 6 per mille con detrazione per le sole abitazioni principali pari a € 129,11 prevedendo in tal modo un gettito complessivo di € 2.570.000.

(Omissis).

03A05790

COMUNE DI BISIGNANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bisignano (provincia di Cosenza) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

In relazione a quanto esposto in narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

di stabilire che per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. rimane fissata al 6 per mille;

di stabilire che per l'anno 2003 rimane fissata in € 103,29 l'ammontare della detrazione spettante e detraibile dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per gli altri casi previsti dalla normativa vigente sino alla concorrenza del suo ammontare, in rapporto al periodo dell'anno per il quale spetta il beneficio;

(Omissis).

03A05791

COMUNE DI BLELLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Blello (provincia di Bergamo) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2. Aliquota imposta comunale sugli immobili: su conto corrente postale n. 14147219 intestato alla Tesoreria comunale:

5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze ed accessori (n. 1 box);

6,5 per mille per gli alloggi non residenziali, per le abitazioni non locate e per tutti gli immobili che non siano abitazione principale.

(Omissis).

03A05792

COMUNE DI BOLSENA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bolsena (provincia di Viterbo) ha adottato, il 24 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I in vigore per l'anno 2002:

1. 5,25 per mille: persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per l'abitazione principale;

2. 7 per mille: tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione;

Di confermare per l'anno 2003 l'importo della detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare in € 103,29.

(Omissis).

03A05793

COMUNE DI BOSCOREALE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Boscoreale (provincia di Napoli) ha adottato il 13 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. applicare la detrazione di € 129,11 sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per l'anno 2003;

2. determinare per l'anno 2003 l'aliquota nella misura del:

a) aliquota del 6 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, gli altri immobili locati a regime di equo canone, i terreni agricoli e le aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati;

b) aliquota del 7 per mille per gli immobili non locati e quelli con destinazione d'uso «attività commerciali».

03A05811

COMUNE DI CALVISANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Calvisano (provincia di Brescia) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. nella misura differenziata in relazione alla diversa tipologia degli immobili e precisamente:

abitazione principale + pertinenze abitazione principale - aliquota del 5,5 per mille;

altre pertinenze - aliquota del 6,75 per mille;

aree fabbricabili - aliquota del 6,75 per mille;

altri fabbricati - aliquota del 6,75 per mille;

terreni - aliquota del 6,75 per mille.

(Omissis).

03A05794

COMUNE DI CAMPOLI DEL MONTE TABURNO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di di Campoli del Monte Taburno (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille;

2. Di dare atto che la detrazione per abitazione principale del soggetto passivo è stabilita in € 103,29.

(Omissis).

03A05795

COMUNE DI CANDIA CANAVESE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Candia Canavese (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Per l'anno 2003 è determinata l'aliquota, in misura unica, per l'imposta comunale sugli immobili del 5,50 per mille, siccome già per l'anno 2002 (quindi invariata);

2. La detrazione per l'abitazione principale è proposta in misura invariata rispetto all'anno 2002 e, pertanto, fissata € 103,30;

(Omissis).

03A05796

COMUNE DI CARBONERA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Carbonera (provincia di Treviso) ha adottato, il 5 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) sono determinate, per l'anno 2003, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a) del 6,5 per mille, aliquota ordinaria, per terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati;

b) del 7 per mille per le abitazioni non locate per l'intero anno solare, comprese le relative pertinenze, se dotate di autonoma rendita catastale, con esclusione delle seguenti fattispecie:

abitazione posseduta da cittadini italiani, residenti in altri comuni italiani che costituisca per gli stessi prima casa;

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di immobili (art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992);

abitazioni in corso di ristrutturazione a seguito di regolare concessione edilizia, a decorrere dalla data di inizio dei lavori, debitamente certificata, e fino alla data di ultimazione dei lavori medesimi.

Per la decorrenza e cessazione dell'aliquota ordinaria prevista per le suddette fattispecie di fabbricati, ove possibile, si fa riferimento ad atti esistenti nel comune; su richiesta del comune ciascuna delle predette condizioni dovrà essere certificata con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge n. 15/1968;

c) del 4,8 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, se dotate di autonoma rendita catastale, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio: garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.);

2) di determinare, per l'anno 2003, in € 124,00 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, così come individuate al comma 2, dell'art. 6 del vigente regolamento per la disciplina dell'I.C.I., e precisamente per abitazione principale si intende:

a) l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, e i suoi familiari vi dimorano abitualmente;

b) l'unità immobiliare posseduta a tale titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata;

c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune;

d) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti o aziende per l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER);

e) le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ed in linea collaterale fino al secondo grado di parentela adibite a loro abitazione principale, purché la concessione in uso gratuito venga attestata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

f) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

(Omissis).

03A05797

COMUNE DI CARMIGNANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Carmignano (provincia di Prato) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 2003 nella misura del 7 per mille l'aliquota ordinaria per l'I.C.I., da applicare sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2) di stabilire per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare, sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, da parte delle persone fisiche soggetti passivi d'imposta residenti nel comune e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa anch'essi residenti nel comune;

3) di dare atto che il trattamento fiscale riservato ai fini I.C.I. all'abitazione principale si applica anche:

a) alle eventuali ulteriori fattispecie stabilite dal regolamento comunale in materia;

b) ad una pertinenza dell'abitazione principale, nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dell'art. 6 del regolamento comunale in materia;

4) di stabilire per l'anno 2003 la detrazione nella misura di € 104,00 complessive per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8 comma 2, salvo quanto stabilito al punto successivo;

5) di stabilire per l'anno 2003 la detrazione per abitazione principale nella misura complessiva di € 208,00 (anziché di € 104,00) a favore dei seguenti soggetti:

A. contribuenti il cui nucleo familiare, come risultante all'anagrafe, sia composto esclusivamente da pensionati che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età al 1º gennaio 2003, e da eventuali familiari a loro carico secondo la normativa IRPEF;

B. contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ai sensi della legge n. 104/1992, o con invalidità al 100% o persone a cui sia stata riconosciuta la condizione di non autosufficienza ai sensi della legge n. 18/1980.

Per usufruire della maggiore detrazione, i contribuenti di cui alle lettere A e B devono presentare contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

I. il nucleo familiare presenti un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), valutato e rettificato secondo i criteri stabiliti al successivo punto III, non superiore a € 10.000,00 con riferimento ai redditi percepiti nell'anno 2002;

II. l'abitazione per la quale si richiede la detrazione di € 208,00 non sia catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A/1, A/8, A/9;

III. ai fini del riconoscimento della maggiore detrazione I.C.I., l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) viene valutato e rettificato mediante il seguente procedimento:

a) vengono calcolati il valore dell'indicatore della situazione reddituale, il valore dell'indicatore della situazione patrimoniale, ed il conseguente valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo familiare, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale vigente e dalla normativa nazionale in materia di ISE;

b) qualora il valore imponibile ai fini I.C.I. dell'abitazione principale sommato a quella della eventuale prima pertinenza dell'abitazione (individuata in base al vigente regolamento comunale in materia di I.C.I.) sia superiore a € 51.645,69, dal valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) viene sottratto un importo pari al 10% di tale eccedenza;

c) il valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) ai fini della maggiore detrazione I.C.I., da porre a confronto con il limite di 10.000 euro indicato al punto (I), viene determinato utilizzando il valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), eventualmente rettificato come indicato al precedente punto (b). Per quanto riguarda la scala di equivalenza e le eventuali maggiorazioni dei parametri relativi alla composizione del nucleo familiare, si applicano le norme stabilite dal regolamento comunale vigente e dalla normativa nazionale in materia di ISE.

I requisiti devono essere posseduti alla data del 1º gennaio 2003; qualora il contribuente acquisisca nel corso del 2003 l'immobile adibito ad abitazione principale, i requisiti dovranno essere posseduti alla data di acquisto dell'immobile.

Quando la dichiarazione sostitutiva unica ISEE (di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221) del contribuente non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno 2002, il comune richiede la presentazione di una dichiarazione aggiornata (recante i redditi percepiti nell'anno 2002), che sostituisce integralmente quella precedente.

6) Le domande relative alla detrazione di € 208,00 dovranno essere presentate all'Ufficio tributi entro il 31 luglio 2003 o, se il contribuente acquisisce l'immobile adibito ad abitazione principale dopo detto termine, entro il 22 dicembre 2003.

Qualora non risultino presenti tutte le condizioni richieste, il competente ufficio comunale respinge la domanda con provvedimento motivato e richiede al contribuente il pagamento della maggiore imposta dovuta. In tal caso non vengono applicate sanzioni quando il comportamento del contribuente sia dovuto a obiettive condizioni di incertezza, o comunque si verifichi una delle cause di non punibilità previste dall'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

(Omissis).

03A05798

COMUNE DI CAROLEI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Carolei (provincia di Cosenza) ha adottato, il 25 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2) di determinare nella misura unica del 6,5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare in questo comune per l'anno 2003 a conferma di quanto già stabilito nella deliberazione della G.C. dell'8 marzo 2002;

3) che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,30 per effetto dell'arrotondamento, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

(Omissis).

03A05799

COMUNE DI CAROVIGNO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Carovigno (provincia di Brindisi) ha adottato, il 12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di fissare per l'anno 2003 le seguenti aliquote ai fini I.C.I.:

abitazione principale: aliquota del 5,5 per mille;

pertinenze dell'abitazione principale: aliquota del 5,5 per mille;

restanti immobili imponibili: aliquota del 6 per mille;

detrazione abitazione principale € 129,11.

(Omissis).

03A05800

COMUNE DI CARRÙ

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Carrù (provincia di Cuneo) ha adottato il 4 e l'11 febbraio 2003, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

2) di confermare in € 103,29, per l'anno 2003, la detrazione unica per abitazione principale.

(Omissis).

03A05801

COMUNE DI CASAMASSIMA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Casamassima (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

A) di confermare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. già fissate per il 2002 con la deliberazione di G.C. n. 24 del 12 marzo 2002, *(Omissis)*, come di seguito riportate:

1) aliquota ridotta, da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità imobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,20 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5,20 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5,75 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5,75 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5,75 per mille;

5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nell'esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 50, compresi nelle seguenti tipologie:

5.1 organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4 per mille;

5.2 cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 4 per mille;

6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 5 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 4 per mille; da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. l, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

c) alla realizzazione di autorimesse e posti auto anche pertinenziali: 5 per mille;

d) all'utilizzo di sottotetti: 5 per mille da applicare limitattamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,75 per mille;

8) aliquota agevolata speciale per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998: 4 per mille;

9) aliquota speciale, per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 6 per mille;

B) di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di esse proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che l'importo di € 103,29 di cui sopra, sia elevato ad € 139,44 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

C) di stabilire che, per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale:

titolari di pensioni sociali;

titolari di pensioni di invalidità totale e privi di altri redditi oltre l'abitazione principale: sia applicata l'elevazione della detrazione spettante a € 258,23 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta;

D) di stabilire che l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata dal contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

(Omissis).

03A05802

COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Casola in Lunigiana (provincia di Massa Carrara) ha adottato il 4 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare, per i motivi esposti in premessa, la aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 come segue:

a) per unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei residenti nel comune di Casola: 6,5 per mille;

b) per tutti gli altri immobili soggetti all'imposta 7 per mille;

2) di confermare l'importo della detrazione ordinaria, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, a € 113,62;

(Omissis).

03A05803

COMUNE DI CASSOLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cassola (provincia di Vicenza) ha adottato il 9 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di fissare con la presente deliberazione le seguenti *(omissis)* aliquote di imposta *(omissis)*:

Imposta comunale sugli immobili I.C.I.:

aliquota generale 5,7 per mille;

aliquota abitazione principale 5 per mille.

Detrazione per abitazione principale € 103,29.

(Omissis).

03A05804

COMUNE DI CASTELSARACENO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castelsaraceno (provincia di Potenza) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2) di stabilire le seguenti determinazioni per l'esercizio finanziario 2003:

a) fissazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per ogni tipologia di immobili;

b) fissazione della detrazione nella misura di € 104,00 per l'unità immobiliare adibita ad uso di abitazione principale;

(Omissis).

03A05767

COMUNE DI CASTEL VISCARDO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castel Viscardo (provincia di Terni) ha adottato, il 31 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 2003 nella misura del 5,50 per mille l'aliquota I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili) da applicare alle abitazioni principali e nella misura del 6,00 per mille per tutte le altre tipologie (abitazione secondaria, uffici, aree fabbricabili, studi, negozi, esercizi commerciali e artigianali);

2) di riconfermare la detrazione per l'abitazione principale in misura annua pari ad € 103,29;

3) di effettuare la riscossione diretta tramite versamento sul c.c.p. n. 12004065 intestato a comune di Castel Viscardo - Servizio Tesoreria I.C.I.

(Omissis).

03A05805

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castelfranco Veneto (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, come segue:

Tipologia di fabbricato	Per mille
Abitazione principale (prima casa)	5,5
Altre abitazioni non sfitte	6,0
Pertinenze delle abitazioni (cat. C)	5,5
Uffici (cat. A/10)	6,0
Alloggi sfitti	7,0
Fabbricati cat. C	5,5
Fabbricati ad uso produttivo (cat. D)	5,5
Aree fabbricabili	6,0
Altri terreni	6,0

1. di dare atto che l'aliquota per l'abitazione principale si applica con le modalità definite dall'art. 2 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare 21 dicembre 1998, n. 178 e modificato con deliberazione 24 febbraio 2000, n. 51.

2. di stabilire che l'aliquota per gli alloggi non locati sia applicata per tutti i mesi dell'anno in cui vige lo stato di non locazione, tenendo conto dei criteri individuati nel predetto regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

3. di determinare la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2003, come definita dall'art. 2 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, in € 156,00 su base annua.

4. di approvare conseguentemente, le aliquote e le detrazioni così come analiticamente riportate nell'allegata tabella che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

(Omissis).

03A05806

COMUNE DI CASTELPLANIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castelplanio (provincia di Ancona) ha adottato, l'8 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2. di determinare, giusto quanto premesso ed illustrato, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003:

aliquota base 5 per mille;

aliquota base del 5 per mille estesa (con esibizione di autocertificazione sia del comodante che del comodatario), anche:

per gli alloggi posseduti in aggiunta alla abitazione principale, dati in uso gratuito (anche senza formalità contrattuali) a parenti in linea retta sino al sesto grado di parentela;

per le abitazioni principali concesse in uso gratuito a parenti in linea collaterale limitatamente ai fratelli e sorelle ai sensi degli articoli 75 e 76 del codice civile e dell'art. 59 del decreto legislativo n. 466/1997;

per gli alloggi dati in uso ad altre persone con contratto registrato di locazione o di comodato;

aliquota elevata al 6,5 per mille per gli immobili classificabili nel gruppo catastale «D»;

aliquota al 7 per mille per:

alloggi non locati, o per i quali non sia esibito contratto registrato di locazione o comodato posseduti in aggiunta alla abitazione principale o non venga resa specifica dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla cessione in uso gratuito come abitazione principale del familiare in linea retta o in linea collaterale come stabilito da disposizioni regolamentari dell'ente;

aree fabbricabili;

per le pertinenze accatastate separatamente si applica la medesima aliquota relativa all'alloggio cui sono asservite;

3. di confermare, altresì, per l'anno 2003, in € 103,29 l'importo della detrazione sull'ammontare dell'imposta comunale immobili dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

4. di stabilire che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo ha la propria residenza; pertanto, la detrazione è riconosciuta unicamente nel caso di identità fra soggetto tenuto al pagamento dell'imposta e la persona che dimora abitualmente nell'unità immobiliare.

Nei casi di immobile concesso in locazione, comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale quale abitazione principale come stabilito da disposizioni regolamentari in materia di I.C.I. è confermato che il proprietario delle unità immobiliari potrà beneficiare della sola agevolazione della aliquota ridotta al 5 per mille e non anche della detrazione.

(Omissis).

03A05807

COMUNE DI CASTELVETERE SUL CALORE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castelvetere sul Calore (provincia di Avellino) ha adottato il 13 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

riconfermare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in € 103,29 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

03A05808

COMUNE DI CATANZARO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Catanzaro ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, a far data dal 1º gennaio 2003, come appresso le aliquote I.C.I.:

a) aliquota abitazione principale pari al 5,5 per mille;

b) aliquota ordinaria pari al 7 per mille;

c) aliquota abitazione locate pari al 7 per mille;

d) aliquota abitazione non locate pari al 7 per mille;

e) aliquota fabbricati non venduti pari al 7 per mille;

2. di confermare, per l'anno 2003, nella misura di € 103,29, la detrazione per l'abitazione principale;

(Omissis).

03A05809

COMUNE DI CAVAGLIETTO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cavaglietto (provincia di Novara) ha adottato, il 26 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare e stabilire dal 1º gennaio 2003 l'aliquota del 6 per mille per l'I.C.I. da calcolarsi sugli immobili ricadenti sul territorio comunale.

(Omissis).

03A05810

COMUNE DI CIVITACAMPOMARANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Civitacampomarano (provincia di Campobasso) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di fissare, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2003, su tutti gli immobili del territorio comunale;

2) di fissare in € 103,29 la detrazione d'imposta per la prima casa, con le sue pertinenze che siano destinate a servizi della casa di abitazione in modo durevole.

(Omissis).

03A05768

COMUNE DI CIVITACASTELLANA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Civitacastellana (provincia di Viterbo) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) confermare per l'esercizio finanziario 2003, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per le motivazioni riportate nelle premesse, la misura dell'imposta diversificata, fissando quella relativa all'abitazione principale al 4,5 per mille e al 6 per mille per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale;

confermare, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativamente alla disciplina delle locazioni ad uso abitativo, l'aliquota del 5 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dalla suddetta normativa. A tal fine i proprietari dovranno stipulare i contratti di locazione secondo lo schema allegato all'accordo territoriale depositato dalle organizzazioni della proprietà e dai sindacati degli inquilini in data 13 ottobre 2000;

confermare, ai sensi della normativa riportata in premessa e per le finalità sopra descritte, una aliquota del 4 per mille a favore dell'Istituto autonomo case popolari;

confermare per l'anno 2003 le ulteriori detrazioni per abitazione principale, oltre a quelle previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, con le medesime modalità e condizioni previste per l'esercizio 2000.

(Omissis).

03A05769

COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cogollo Del Cengio (provincia di Vicenza) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare l'anno 2003 le aliquote dell'I.C.I. secondo le seguenti aliquote diversificate:

Immobili adibiti ad abitazione principale, attività produttive, direzionali, artigianali e commerciali, loro pertinenze ed accessori, abitazioni concesse in uso gratuito a familiari entro il primo grado: 5 per mille;

aree fabbricabili: 7 per mille;

alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale e loro pertinenze ed accessori: 5,5 per mille;

2) di stabilire, inoltre, che dall'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo si detraggono € 129,11 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, pari detrazione compete anche per le abitazioni concesse in uso gratuito a familiari entro il primo grado (art. 2 del regolamento comunale I.C.I.).

(Omissis).

03A05770

COMUNE DI CASTIGLIOLE D'ASTI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castigliole D'Asti (provincia di Asti) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote:

aliquota ordinaria nella misura del 5,75 per mille;

aliquota abitazione principale nella misura del 5,50 per mille.

Di confermare per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge n. 431/1998, una aliquota I.C.I. più favorevole nella misura del 4 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3 della stessa legge;

di confermare per l'anno 2003 l'importo della detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 103,29;

(Omissis).

03A05771

COMUNE DI FOSSALTO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Fossalto (provincia di Campobasso) ha adottato il 23 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di stabilire nella misura del 5,50 per mille l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, senza differenziazione o riduzione.

(Omissis).

03A05772

COMUNE DI MEDE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Mede (provincia di Pavia) ha adottato, il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2003.

(Omissis)

Di determinare *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel territorio comunale per l'anno 2003 e le detrazioni come meglio specificato nell'allegato prospetto che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Aliquote anno 2003:

aliquota ordinaria: 5,5 per mille;

unità immobiliare destinata ad abitazione principale e pertinenze, un box incluso: 5,5 per mille;

unità immobiliari non adibite ad abitazione principale: 6 per mille;

unità immobiliari non adibite ad abitazione principale sfitte: 7 per mille;

unità immobiliari adibite ad abitazione principale locate in condizioni di sovraffollamento: 7 per mille;

terreni: 5 per mille;

aree edificabili: 7 per mille.

Detrazioni anno 2003:

detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale € 103,29.

Ulteriori detrazioni:

le ulteriori detrazioni di cui al presente prospetto sono concesse previa presentazione di apposita domanda da presentarsi all'ufficio tributi del comune di Mede, a condizione che i dichiaranti non possiedano altri immobili, in tutto il territorio nazionale, anche a titolo di usufrutto, ed a favore di persone e famiglie in particolare disagio economico-sociale proprietarie di immobili classificati nelle categorie A/3, A/4, A/5, A/7, con reddito catastale fino a € 51.645,69.

Ulteriore detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le seguenti categorie di cittadini:

A) Pensionati:

1) ulteriore detrazione di € 106,00 per pensionati con reddito imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a € 7.940,52 cadauno;

2) ulteriore detrazione di € 80,00:

a) pensionati single con reddito imponibile ai fini IRPEF da € 7.940,53 a € 13.234,21;

b) due pensionati con reddito imponibile ai fini IRPEF compreso tra € 13.234,22 ed € 15.881,05 complessivo.

Ulteriore detrazione di € 80,00 con redditi imponibili ai fini IRPEF del nucleo familiare fino a € 15.351,68, aumentati di € 1.060,00 per ogni familiare a carico.

Ulteriore detrazione di € 53,00 con redditi del nucleo familiare compresi tra € 15.351,69 ed € 17.998,52 aumentati di € 1.060,00 per ogni familiare a carico per le seguenti categorie:

B) portatori di handicap con attestato di invalidità civile;

C) disoccupati per almeno sei mesi nel corso dell'anno 2003, regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;

D) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per almeno sei mesi nel corso del 2003;

E) lavoratori dipendenti.

Ulteriore detrazione di € 53,00 per lavoratori autonomi con redditi imponibili ai fini IRPEF fino a € 11.116,73 aumentati di € 53,00 per ogni figlio minore a carico.

Famiglie di nuova formazione proprietarie di immobili classificati nelle categorie A/3, A/4, A/5 e A/7 con reddito catastale fino a € 52.950,00 ulteriore detrazione di € 154,00.

(Omissis).

03A05773

COMUNE DI MOIO DE' CALVI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Moio De' Calvi (provincia di Bergamo) ha adottato, il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis)

1. Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

03A05774

COMUNE DI ORRIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Orria (provincia di Salerno) ha adottato, l'11 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis)

1. Di determinare, per l'anno 2003, sulla base dei motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili:

a) abitazioni principali e pertinenze, abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado e quelle di cui siano proprietari portatori di handicap o anziani residenti in istituti di ricovero: aliquota 5,5 per mille;

b) altri fabbricati ed aree fabbricabili: aliquota 6 per mille.

2. Di applicare nella misura di € 103,29 la detrazione prevista per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A05775

COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pieve San Giacomo (provincia di Cremona) ha adottato, il 6 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis)

1. Di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura unica del 5 per mille;

2. Di fissare in € 103,29 la detrazione per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale.

(Omissis).

03A05776

COMUNE DI PONTINVREA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pontinvrea (provincia di Savona) ha adottato, il 23 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis)

1. Di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

6 per mille: abitazione principale del proprietario;

6 per mille per le unità immobiliari non comprese nella precedente casistica: boxes, magazzini, negozi, aree fabbricabili, uffici e studi (categoria A/10) ecc.;

7 per mille per le rimanenti tipologie di abitazione (seconde case);

5 per mille per gli alberghi;

2. Di riconfermare in € 103,29 (pari a 200.000 vecchie lire) la detrazione a favore dell'unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale dal proprietario.

(Omissis).

03A05777

COMUNE DI ROCCAGORGA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Roccagorga (provincia di Latina) ha adottato, il 21 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis)

1. Di confermare per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (c.d. prima abitazione);

2. Di confermare per l'anno 2003 l'importo della detrazione nella misura di € 103,29;

3. Di confermare per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per le seconde abitazioni, terreni e aree fabbricabili;

4. Di confermare, inoltre, il regime di agevolazioni e detrazioni deliberate e fissate nella precedenti deliberazioni in materia di I.C.I.

(Omissis).

03A05778

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Zeno Naviglio (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis)

Aliquota 4 per mille:

per l'abitazione principale;

per le pertinenze dell'abitazione principale;

per l'abitazione principale non locata di persone che hanno trasferito la residenza in case di cura/riposo o istituti di ricovero/accoglienza per handicappati.

Aliquota 4 per mille (ulteriore agevolazione in vigore dal 2001): si considerano abitazioni principali ai fini dell'applicazione della detrazione in qualsiasi misura stabilita, quelle concesse in uso gratuito, senza l'esistenza di un diritto reale di godimento ai seguenti parenti:

di primo grado in linea retta (figli, genitori);

di secondo grado in linea retta e collaterale: (nonni, nipoti di nonni, fratelli e sorelle. N.B. coloro che usufruiscono di detta agevolazione devono compilare l'allegato modulo e restituirlo all'ufficio tributi del comune entro il 30 giugno 2003 fratelli e sorelle).

Aliquota 5,5 per mille: per abitazioni e pertinenze date in locazione.

Aliquota 7 per mille (in vigore dal 2002):

per abitazioni e pertinenze tenute a disposizione (non locate);

per tutte le altre categorie catastali;

per terreni ed aree fabbricabili.

Detrazione per l'abitazione principale: € 103,29.

Versamento: su c.c. n. 282251 intestato ad Esatri S.p.a. - via Cefalonia, 49 - 25124 Brescia.

(Omissis).

03A05779

COMUNE DI SERRA RICCÒ

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Serra Riccò (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis)

Di determinare le seguenti aliquote per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003:

aliquota del 5,8 per mille: sono soggette a tale aliquota tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

aliquota del 6,5 per mille: sono soggetti all'aliquota del 6,5 per mille tutti gli altri tipi di immobili.

Detrazione per abitazione principale: la detrazione per abitazione principale del soggetto passivo è fissata nella misura di € 114,00.

(Omissis).

03A05780

COMUNE DI SILLAVENGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sillavengo (provincia di Novara) ha adottato il 25 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis)

1. Di fissare nella misura del 5 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale I.C.I. per l'anno 2003;

2. di determinare in € 129,11 l'ammontare della detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

03A05781

COMUNE DI SOMANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Somano (provincia di Cuneo) ha adottato il 13 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis)

1. Di stabilire per l'anno 2003, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992;

2. Di non ridurre l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale né di elevare l'importo di € 103,29 dovuto come detrazione;

3. *(Omissis);*

4. *(Omissis);*

5. Di stabilire che i versamenti dell'imposta devono essere effettuati sul conto corrente postale n. 1588023 intestato al comune di Somano - 12060 Somano.

(Omissis).

03A05782

COMUNE DI SONDALO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sondalo (provincia di Sondrio) ha adottato il 14 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis)

1. Di confermare, per l'anno 2003, in attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale su tutti gli immobili nella misura del 5,5 per mille, ad eccezione degli immobili di cui al successivo punto 3;

2. Di confermare, per l'anno 2003, la detrazione di € 103,29 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;

3. Di confermare, per l'anno 2003, nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi nei seguenti casi:

a) abitazioni non locate;

b) abitazioni diverse dalla abitazione principale e/o possedute in aggiunta all'abitazione principale e tenute a disposizione del proprietario soggetto passivo (c.d.seconde case), ad esclusione dei fabbricati siti fuori dai centri edificati come perimetrati ai sensi della legge n. 865/1971 ovvero dai centri abitati come perimetrati ai sensi del nuovo codice della strada ovvero siti in aree rurali di montagna non dotate di nessuna forma di urbanizzazione;

4. Di dare atto che:

per abitazione non locata si intende l'unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A utilizzabile a fini abitativi non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, non locata con contratto d'affitto registrato né data in comodato a terzi né concessa in uso gratuito ai propri ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado (genitori e figli), per una parte o per l'intero anno di riferimento. L'eventuale periodo di occupazione deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva o da copia del contratto di locazione;

non è considerata abitazione non locata l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto passivo di imposta, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata da terzi (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

per le unità immobiliari non locate l'aliquota va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'abitazione non risulti locata;

per abitazione tenuta a disposizione o seconda casa, si intende l'unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A, idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento, e che il suo possessore a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare;

i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota per le abitazioni dichiarate inagibili o inabitabili, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 14 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., dovranno presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

le dichiarazioni dirette a certificare gli stati e fatti di cui sopra dovranno essere presentate entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I. dell'anno di riferimento.

(Omissis).

03A05783

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Trevignano Romano (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis)

Di determinare per l'anno 2003, per le ragioni riportate in premessa, le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota del 5 per mille: le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed alle relative pertinenze;

aliquota del 7 per mille per gli altri fabbricati.

(Omissis).

03A05784

COMUNE DI VIARIGI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Viarigi (provincia di Asti) ha adottato il 15 e 22 marzo 2003 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis)

1. Di confermare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille, senza applicazione di alcuna riduzione tra quelle facoltative proposte dalla legge n. 662/1996.

(Omissis).

03A05785

COMUNE DI VIGONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Vigone (provincia di Torino) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis).

(omissis), e fissando in € 103,30 la detrazione per l'abitazione principale (e sue pertinenze), relativamente all'I.C.I. (per la quale ultima sono stabilite le aliquote del 5,6 per mille abitazioni e pertinenze e del 6,8 per mille altri fabbricati, terreni, aree edificabili).

(Omissis).

03A05786

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501110/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.